

## **PREAMBOLO**

*Di seguito viene riportata la versione italiana dell'Introduzione del Codice WADA adottata dal C.O.N.I. nelle Norme sportive antidoping italiane.*

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ha adottato il Codice WADA. Il C.O.N.I. è l'Organizzazione antidoping nazionale (NADO) riconosciuta da WADA. La NADO è l'ente nazionale cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del Regolamento antidoping, direzione dei prelievi dei campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale.

Le Norme sportive antidoping italiane adottate dal C.O.N.I., analogamente ai regolamenti di gara, sono le norme che disciplinano le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato da parte dell'esercente la potestà genitoriale, sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive.

Le Norme antidoping non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o diritto del lavoro.

Per l'espletamento dei suoi compiti il C.O.N.I. si avvale strumentalmente della "C.O.N.I. Servizi S.p.A.", ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n.178.

Le Norme sportive antidoping italiane adottate dal C.O.N.I. trovano immediata applicazione per le Federazioni sportive nazionali (F.S.N.) e per le Discipline Sportive Associate (D.S.A.), trascorsi trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet ([www.coni.it](http://www.coni.it)). Entro lo stesso termine, le F.S.N. e le D.S.A. dovranno modificare la propria normativa federale, al fine di renderla conforme alle Norme sportive antidoping. In mancanza di tale adempimento, le Norme sportive antidoping trovano comunque piena applicazione, anche derogando la eventuale difforme regolamentazione federale.

### **INTRODUZIONE**

#### **FINALITÀ, AMBITO OPERATIVO E ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING**

Finalità del Programma e del *Codice* Mondiale Antidoping:

- tutelare il diritto fondamentale degli *Atleti* alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli *Atleti* del mondo e
- garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping.


#### **Il Programma Mondiale Antidoping**

Il Programma Mondiale Antidoping riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'ottimale armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping nazionali ed internazionali. Il programma si compone dei seguenti elementi principali:

- Livello 1:        Il *Codice*  
Livello 2:        *Standard internazionali*  
Livello 3:        Modelli di migliore pratica

#### **Il Codice**

Il *Codice* rappresenta il documento fondamentale ed universale su cui si basa il Programma Mondiale Antidoping dello sport. La finalità del *Codice* è quella di favorire l'impegno nel campo delle politiche antidoping attraverso l'armonizzazione universale degli elementi fondamentali della lotta al doping. La sua specificità gli consente di armonizzare in modo completo i temi che necessitano di uniformità, mentre il suo carattere generale in ordine ad altre tematiche conferisce flessibilità alle modalità di attuazione dei principi antidoping concordati.



### Standard internazionali

Gli *Standard internazionali* relativi ai vari aspetti tecnici e operativi del programma antidoping saranno stabiliti di concerto con i *Firmatari* ed i governi e saranno approvati dalla WADA. Gli *Standard internazionali* si prefiggono di armonizzare le *Organizzazioni antidoping* responsabili degli specifici aspetti di natura tecnica ed operativa dei programmi antidoping. Ai fini della conformità al *Codice*, è obbligatorio il rispetto degli *Standard internazionali*. Inoltre, gli *Standard internazionali* potranno essere oggetto di verifiche occasionali a cura del Comitato Esecutivo della WADA, previa consultazione con i *Firmatari* ed i governi. Salvo diversa disposizione all'interno del *Codice*, gli *Standard internazionali* e tutte le relative revisioni, entreranno in vigore alla data indicata negli *Standard internazionali* o nella revisione in questione.

*[Nota: gli Standard internazionali contengono molti dettagli tecnici necessari ai fini dell'attuazione del Codice. Tra questi sono inclusi, a titolo esemplificativo, le modalità dettagliate per la raccolta del campione biologico, le analisi di laboratorio e l'accreditamento dei laboratori, attualmente contenuti nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico (Olympic Movement Anti-Doping Code - "OMADC"). Pur essendo espressamente integrati nel Codice a fini di riferimento, gli Standard internazionali verranno elaborati a cura di esperti e inseriti all'interno di documenti tecnici separati, previa consultazione con i Firmatari ed i governi. E' di fondamentale importanza che gli esperti tecnici possano modificare tempestivamente gli Standard internazionali senza che ciò richieda eventuali emendamenti al Codice o alle norme ed ai regolamenti dei singoli organismi.*

Tutti gli Standard internazionali applicabili entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2004.]

### Modelli di migliore pratica

Al fine di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping, verranno elaborati modelli di migliore pratica fondati sul *Codice*. I Modelli in questione saranno raccomandati dalla WADA e messi a disposizione dei *Firmatari* su richiesta di questi ultimi, ma non avranno carattere di obbligatorietà. Oltre a fornire modelli di documentazione in materia di antidoping, la WADA offrirà ai *Firmatari* anche assistenza formativa.

*[Nota: la WADA elaborerà norme e regolamenti antidoping di riferimento personalizzati sulla base delle esigenze di ciascuno dei principali gruppi di Firmatari (ad esempio: federazioni internazionali sport individuali, federazioni internazionali sport a squadre, organizzazioni antidoping nazionali, ecc.) Le norme ed i regolamenti di riferimento, basati sul Codice e conformi a quest'ultimo, rappresenteranno gli esempi di migliore pratica più aggiornati e conterranno tutte le informazioni (inclusi i riferimenti agli Standard Internazionali) necessarie a svolgere efficientemente il programma antidoping.*


*Le norme e i regolamenti di riferimento costituiranno un'alternativa a cui potranno attingere i vari organismi. Alcuni di essi potranno scegliere di applicare alla lettera le norme e regolamenti di riferimento e gli altri modelli di migliore pratica. Altri potranno decidere di adottare i modelli senza operare modifiche. Altri ancora potranno scegliere di creare le loro norme e i loro regolamenti, purché conformi ai principi generali ed ai requisiti specifici sanciti dal Codice.*

Altri documenti di riferimento relativi a parti specifiche del programma antidoping potranno essere creati sulla base delle necessità e delle aspettative generali dei vari organismi. Tali documenti potranno includere: modelli relativi ai programmi antidoping nazionali, gestione dei risultati, procedure dei *controlli* (oltre ai requisiti specifici sanciti dagli standard internazionali per le procedure dei controlli) programmi didattici, ecc. Prima di poter essere inclusi nel Programma Mondiale Antidoping, tutti i modelli di migliore pratica saranno soggetti a revisione e ratifica da parte della WADA.]

### PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING

I programmi antidoping si prefiggono quale obiettivo la salvaguardia dei valori intrinseci dello sport. Tali valori sono spesso indicati come "spirito sportivo", che rappresenta la vera e propria essenza dello spirito olimpico, ovvero competere con lealtà. Lo spirito sportivo rappresenta la celebrazione dello spirito umano, del corpo e della mente, e si fonda sui seguenti valori:

- Etica, fair play ed onestà
- Salute
- Eccellenza della prestazione
- Carattere ed educazione



- Divertimento e gioia
- Lavoro di gruppo
- Dedizione e impegno
- Rispetto delle norme e delle leggi
- Rispetto per se stessi e per gli altri concorrenti
- Coraggio
- Unione e solidarietà

Il doping è dunque per sua natura contrario allo spirito sportivo.



## PARTE PRIMA: CONTROLLO ANTIDOPING

Di seguito viene riportata la versione italiana della Parte Prima del Codice WADA adottata dal C.O.N.I. nelle Norme sportive antidoping italiane.

### INTRODUZIONE

La Parte Prima del *Codice* espone determinati precetti e principi antidoping che devono essere osservati dagli organismi responsabili dell'adozione, attuazione o imposizione del regolamento antidoping nell'ambito delle rispettive competenze; tali organismi sono, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paralimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, le *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* e le *Organizzazioni Nazionali Antidoping*. Tutte questi organismi sono definiti collettivamente come *Organizzazioni antidoping*.


La Parte Prima del *Codice* non sostituisce o elimina la necessità che un regolamento antidoping generale venga adottato da ciascuna delle *Organizzazioni antidoping*. Mentre è fondamentale che le singole *Organizzazioni antidoping* inseriscano testualmente alcune disposizioni della Parte Prima del *Codice* nei rispettivi regolamenti antidoping, altre disposizioni della Parte Prima fissano principi guida obbligatori che tuttavia consentono una certa flessibilità nella formulazione delle regole da parte delle *Organizzazioni antidoping*, o stabiliscono requisiti che devono essere osservati dalle singole *Organizzazioni antidoping* ma non devono essere ripetuti nei rispettivi regolamenti antidoping. I seguenti Articoli, validi ai fini delle attività antidoping perseguite dalle *Organizzazioni antidoping*, devono essere inseriti nei regolamenti delle singole *Organizzazioni antidoping* senza alcuna modifica sostanziale (salvo eventuali modifiche editoriali ininfluenti, necessarie per rendere nelle singole lingue il nominativo dell'organizzazione, la disciplina sportiva, i numeri delle sezioni, ecc.): Articoli 1 (Definizione di doping), 2 (Violazioni del regolamento antidoping), 3 (Prove di doping), 9 (Annullamento automatico dei risultati individuali), 10 (Sanzioni ai singoli *Atleti*), 11 (Conseguenze per le squadre), 13 (Appelli) ad eccezione di 13.2.2, 17 (Statuto delle limitazioni) e Definizioni.

*[Nota: ad esempio, per garantire la piena armonizzazione è fondamentale che tutti i Firmatari basino le proprie deliberazioni su un comune elenco di violazioni del regolamento antidoping, sugli stessi criteri per l'acquisizione delle prove e impongano le stesse sanzioni per le stesse violazioni del regolamento antidoping. Le norme sostanziali devono essere identiche, indipendentemente dal fatto che un'udienza si tenga in sede di Federazione Internazionale, a livello nazionale o al cospetto del TAS. D'altro canto, ai fini di un'efficace armonizzazione non è necessario obbligare i Firmatari ad utilizzare un solo criterio di gestione dei risultati o una sola procedura per le udienze. Attualmente vengono impiegate numerose procedure, differenti ma tutte ugualmente efficaci, per la gestione dei risultati e delle udienze nell'ambito delle varie Federazioni Internazionali e nei diversi organismi nazionali. Il Codice non prevede che la gestione dei risultati e le procedure per le udienze vengano condotte in modo assolutamente uniforme; tuttavia, il Codice richiede che le diverse impostazioni dei Firmatari siano conformi ai principi fissati nel Codice.]*


Per quanto riguarda l'Articolo 13, il comma 13.2.2. non fa parte delle disposizioni che devono essere adottate alla lettera, in quanto il 13.2.2 definisce principi guida obbligatori che lasciano un certo grado di flessibilità nella formulazione del regolamento da parte dell'organismo responsabile dell'antidoping.]

Il regolamento antidoping, analogamente al regolamento di gara, è un regolamento sportivo che disciplina le condizioni cui attenersi nell'esecuzione di un'attività sportiva. Gli *Atleti* si impegnano a rispettare il regolamento quale condizione indispensabile per partecipare alle attività sportive. Il regolamento antidoping non è soggetto ai requisiti e ai principi di diritto applicabili alle procedure penali o al diritto del lavoro. I procedimenti e i parametri definiti nel *Codice* nascono dalle comuni esigenze delle parti che intendono garantire il fair play nello sport, e devono essere osservati da tutti i tribunali e gli organismi giudicanti.

I *Partecipanti* sono tenuti a rispettare il regolamento antidoping adottato conformemente al *Codice* dalle rispettive *Organizzazioni antidoping*. Ciascun *Firmatario* si impegna a definire norme e procedure affinché tutti i *Partecipanti* sotto l'autorità del *Firmatario* e le organizzazioni affiliate siano consapevoli e accettino di essere vincolati dal vigente regolamento antidoping delle rispettive *Organizzazioni antidoping*.



[Nota: partecipando all'attività sportiva, gli Atleti si impegnano a rispettare i regolamenti di gara delle rispettive discipline. Analogamente, gli Atleti e il personale di supporto degli Atleti sono tenuti a rispettare il regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 2 del Codice in virtù della loro affiliazione o partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive disciplinate dal Codice. Ogni Firmatario, tuttavia, si impegna a prendere le misure idonee affinché gli Atleti e il personale di supporto degli Atleti che ricadono sotto la sua autorità rispettino il regolamento antidoping delle rispettive Organizzazioni antidoping.]



**Art. 1**  
**Definizione di doping**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni del regolamento antidoping previste dagli Articoli da 2.1 a 2.8 del Codice.
2. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000 comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I., dalle F.S.N., dalle D.S.A.
3. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 1           DEFINIZIONE DI DOPING**

Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni del regolamento antidoping previste dagli Articoli da 2.1 a 2.8 del *Codice*.



Art. 2

**Violazione del regolamento antidoping**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità del C.O.N.I. – NADO in materia di circostanze e di comportamenti che costituiscono una violazione del regolamento antidoping sono quelle definite dall'Articolo 2 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING**

[Nota: l'Articolo 2 definisce le circostanze e i comportamenti che costituiscono una violazione del regolamento antidoping. La fase dibattimentale nei casi di doping è basata sul presupposto che una o più di tali norme specifiche siano state violate. Gran parte delle circostanze e dei comportamenti equiparati a violazioni sono elencati nell'OMADC o in altri vigenti regolamenti antidoping.]

Le violazioni del regolamento antidoping sono riportate qui di seguito.

**2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'Atleta.**


2.1.1 Ogni *Atleta* deve assicurarsi personalmente di non assumere alcuna *sostanza vietata*. Gli *Atleti* sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi *sostanza vietata*, nonché dei relativi *metaboliti* o *marker*, rinvenuti nei loro *campioni biologici*. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1 non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'*Atleta*.

[Nota: per quanto attiene alle violazioni antidoping dovute alla presenza di una sostanza vietata (o dei suoi metaboliti o marker), il Codice adotta la regola della responsabilità oggettiva, prevista dall'OMADC e dalla grande maggioranza dei regolamenti antidoping vigenti. In virtù del principio di responsabilità oggettiva, si ha una violazione del regolamento antidoping quando nel campione biologico dell'Atleta si riscontra una sostanza vietata, quindi indipendentemente dal fatto che l'Atleta abbia usato intenzionalmente o no una sostanza vietata, abbia agito con negligenza o sia altrimenti in colpa. Se il campione positivo proviene da un test eseguito durante una competizione, i risultati della suddetta competizioni vengono automaticamente invalidati (Articolo 9 [Annullamento automatico dei risultati individuali]). Tuttavia, l'Atleta ha la possibilità di evitare o ridurre le sanzioni se può dimostrare di non essere in colpa o di avere una responsabilità indiretta (Articolo 10.5 Eliminazione o riduzione del periodo di squalifica per circostanze eccezionali)].

L'applicazione del principio di responsabilità oggettiva in caso di rinvenimento di una sostanza vietata in un campione biologico dell'Atleta, con l'eventualità che le sanzioni possano essere modificate in base a criteri specifici, rappresenta il giusto equilibrio tra una rigorosa esecuzione delle norme antidoping a tutela di tutti gli Atleti "puliti" e il rispetto del principio di equità nei casi eccezionali in cui una sostanza vietata sia stata assunta dall'Atleta senza alcuna colpa o negligenza da parte sua. È importante sottolineare che mentre le violazioni del regolamento antidoping sono definite in base al principio di responsabilità oggettiva, l'imposizione di un determinato periodo di squalifica non è affatto automatica.

*La giustificazione logica del principio di responsabilità oggettiva è stata chiarita dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso Quigley contro UIT.*

*"È vero che la responsabilità oggettiva potrebbe apparire iniqua nei casi, vedasi Q., in cui l'Atleta potrebbe aver assunto alcuni farmaci a seguito di errata etichettatura o suggerimenti ingannevoli di cui l'Atleta non è responsabile, in particolare se l'Atleta si sia improvvisamente ammalato in un paese straniero. Ma in un certo senso è altrettanto "ingiusto" che un Atleta venga colpito da intossicazione alimentare alla vigilia di un'importante competizione. Eppure, il regolamento di gara*



*non verrebbe affatto alterato per annullare tale ingiustizia. Così come la competizione non viene rinviata in attesa che l'Atleta si riprenda, così il divieto relativo alle sostanze vietate non viene cancellato nell'eventualità che esse vengano assunte accidentalmente. Le situazioni di gara, come quelle della vita in generale, possono dar luogo a varie forme di ingiustizia, sia per casualità che per negligenza di soggetti non responsabili, a cui la legge non può porre rimedio.*

*Da un punto di vista politico, inoltre, non sembra auspicabile provocare intenzionalmente un'ingiustizia a danno di tutti i concorrenti per rimediare a un'ingiustizia subita accidentalmente da un individuo. È questo che accadrebbe se venisse tollerata l'assunzione casuale di sostanze vietate a carattere dopante. Inoltre, è probabile che in molti casi anche l'abuso intenzionale sfuggirebbe alle sanzioni per l'impossibilità di dimostrare l'intento doloso. È assodato che per dimostrare l'esistenza di un preciso intento si renderebbero necessarie costose vertenze legali che potrebbero paralizzare finanziariamente le federazioni - in particolare quelle dotate di scarse risorse - nella loro lotta al doping".]*

2.1.2 Fatta eccezione per le sostanze per cui la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* stabilisce un quantitativo limite, la semplice presenza di una *sostanza vietata*, o dei suoi *metaboliti* o *marker*, nel *campione biologico* di un *Atleta* costituisce di per sé una violazione del regolamento antidoping.

2.1.3 In deroga al principio generale stabilito dall'Articolo 2.1, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può definire alcuni criteri specifici per valutare le *sostanze vietate* che possono essere prodotte anche per via endogena.

[Nota: ad esempio, l'elenco delle sostanze vietate può considerare doping un rapporto T/E (Testosterone/Epitestosterone) superiore a sei (6) a uno (1), salvo il caso in cui un'analisi longitudinale dei risultati dei test effettuati prima o dopo dall'Organizzazione antidoping dimostri l'esistenza di un rapporto elevato per cause naturali, o l'Atleta dimostri altrimenti che il rapporto elevato è il risultato di una condizione fisiologica o patologica.]

## 2.2 Uso o tentato uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*

2.2.1 Il successo o il fallimento dell'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente che la *sostanza vietata* o il *metodo proibito* siano stati usati o si sia cercato di usarli per commettere una violazione del regolamento antidoping.


[Nota: il divieto dell'uso è stato esteso ulteriormente rispetto al testo dell'OMADC fino a includere sia le sostanze vietate che i metodi proibiti. Questa integrazione fa sì che non sia necessario indicare specificamente "l'ammissione dell'uso" come una violazione del regolamento antidoping. L'uso, infatti, può essere dimostrato tramite confessione, testimonianza di terzi o altre prove.

*Dimostrare il "tentativo di uso" di una sostanza vietata richiede che venga comprovato il proposito dell'Atleta. Il fatto che debba esservi un preciso proposito per dimostrare l'esistenza di questa particolare violazione del regolamento antidoping non compromette il principio di responsabilità oggettiva stabilito per le violazioni dell'Articolo 2.1 e l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.*

Non si ha violazione del regolamento antidoping se un *Atleta* assume fuori delle competizioni una *sostanza vietata* che non sia espressamente proibita fuori delle competizioni.]

2.3 Rifiutare o omettere, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei *campioni biologici* previa notifica, in conformità con il vigente regolamento antidoping, o sottrarsi in altro modo al prelievo dei *campioni biologici*.

[Nota: l'omissione o il rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni previa notifica sono sanzionati in quasi tutti i vigenti regolamenti antidoping. Il presente Articolo espande tale norma generale fino a sanzionare i comportamenti tesi a "sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni". Pertanto, si ha una violazione del



regolamento antidoping qualora venga accertato che un Atleta si sottrae ai test condotti da un commissario addetto ai controlli antidoping. Una violazione per "rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo dei campioni" può essere dovuta a una precisa intenzione o a negligenza dell'Atleta, mentre "sottrarsi" al prelievo del campione contempla necessariamente un preciso intento da parte dell'Atleta.]

**2.4** Violazione delle condizioni previste per gli *Atleti* che devono sottoporsi ai *test fuori delle competizioni*, incluse la mancata comunicazione di informazioni utili per la reperibilità e la mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti.

[Nota: i test senza preavviso fuori delle competizioni rappresentano la forma più efficace di controllo antidoping. In assenza di precise informazioni sulla reperibilità dell'Atleta, tali test risultano inefficaci e a volte impossibili. Questo Articolo, che in genere non è inserito in gran parte dei vigenti regolamenti antidoping, prevede che gli Atleti prescelti per i test fuori delle competizioni siano tenuti a fornire e aggiornare le informazioni sulla loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori delle competizioni. Le "condizioni applicabili" sono stabilite dalla Federazione Internazionale dell'Atleta e dall'Organizzazione nazionale antidoping per lasciare una certa flessibilità, in considerazione delle varie circostanze incontrate nei differenti sport e paesi.]

**2.5** *Manomissione, o tentativo di manomissione, di una parte qualsiasi dei controlli antidoping.*

[Nota: questo Articolo proibisce qualsiasi comportamento che turbi le procedure dei controlli antidoping pur non essendo incluso nella definizione di metodi proibiti. Ad esempio, alterare i numeri identificativi su un modulo dei controlli antidoping durante i test o rompere il flacone B al momento del prelievo del campione B.]

**2.6** *Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti:*

2.6.1 *Possesso da parte di un Atleta in qualsivoglia momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, salvo l'Atleta possa dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.*

2.6.2 *Possesso da parte del personale di supporto degli Atleti di una sostanza che è vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, salvo il personale possa dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.*

**2.7** *Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.*

**2.8** *Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione del regolamento antidoping.*



**Art. 3**  
**Prove di doping**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di onere della prova e grado della prova, dei metodi per accertare fatti e presunzioni sono quelle definite dall'Articolo 3 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 3            PROVE DI DOPING**

**3.1            Onere della prova e grado della prova**

L'*Organizzazione antidoping* ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione del regolamento antidoping. Il criterio guida è se l'*Organizzazione antidoping* ha accertato una violazione del regolamento antidoping che risponda ai requisiti dibattimentali, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Quando il *Codice* affida l'onere della prova all'*Atleta* o ad altra *Persona* responsabile di una violazione del regolamento antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità.

*[Nota: il grado di prova necessario secondo l'Organizzazione antidoping è comparabile al grado richiesto in numerosi paesi per i casi di negligenza professionale. Questo grado di prova è stato ampiamente utilizzato nelle corti e nei tribunali per i casi di doping: vedi, ad esempio, la sentenza del TAS in N., J., Y., W. contro FINA, TAS 98/208, 22 dicembre 1998.]*

**3.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni.**

I fatti correlati alle violazioni del regolamento antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

3.2.1 Si presume che i laboratori accreditati dalla *WADA* (Agenzia Mondiale Antidoping) abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei *campioni* biologici conformemente agli *Standard internazionali* per le analisi di laboratorio. L'*Atleta* può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli *Standard internazionali*.

Se l'*Atleta* confuta il precedente assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli *Standard internazionali*, l'*Organizzazione antidoping* è tenuta a dimostrare che tale violazione non è all'origine del *riscontro analitico di positività*.

*[Nota: all'Atleta spetta l'onere di dimostrare, mediante preponderanza delle prove, che è stata commessa una violazione degli Standard internazionali. Se l'Atleta riesce nel suo intento, spetta all'Organizzazione antidoping l'onere di convincere l'organo giudicante che detta violazione non ha inficiato il risultato del test.]*

3.2.2 Se l'inosservanza degli *Standard internazionali* sui *test* non ha causato un *riscontro analitico di positività* o un'altra violazione del regolamento antidoping, i risultati devono essere considerati validi. Se l'*Atleta* dimostra che l'inosservanza degli *Standard internazionali* si è verificata durante l'*esecuzione dei test*, spetta all'*Organizzazione antidoping* l'onere di dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il *riscontro analitico di positività* né costituisce l'elemento sostanziale della violazione del regolamento antidoping.



Art. 4

**Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di pubblicazione e revisione della Lista delle sostanze vietate e metodi proibiti (*Lista*), delle sostanze vietate e metodi proibiti secondo la *Lista*, dei criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella *Lista*, dell'uso terapeutico, del programma di monitoraggio sono quelle definite dall'Articolo 4 del Codice.
2. Il C.O.N.I. assicura, per tutti gli *Atleti* entro la sua giurisdizione che non siano *Atleti di livello internazionale*, l'applicazione di una procedura in virtù della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Tali richieste sono valutate in conformità con lo *Standard internazionale* per l'uso terapeutico.
3. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 4**

**LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE VIETATE**

**4.1 Pubblicazione e revisione della Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.**

La WADA provvederà a pubblicare, ogniqualvolta sia necessario e almeno a scadenza annuale, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* come uno *Standard Internazionale*. La bozza della *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* con le relative revisioni verrà trasmessa quanto prima a tutti i *Firmatari* e ai governi affinché possano esprimere il loro parere in merito. Gli aggiornamenti annuali della *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* e le relative revisioni verranno distribuiti prontamente dalla WADA ai *Firmatari* e ai governi e saranno pubblicati sul sito Web della WADA; inoltre, ogni *Firmatario* è tenuto a prendere le misure opportune per distribuire la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* ai rispettivi membri e affiliati. Il regolamento di ogni *Organizzazione antidoping* deve specificare, salvo diverse indicazioni contenute nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* o nelle revisioni, che la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* e le revisioni entrano in vigore, conformemente al regolamento dell'*Organizzazione antidoping*, tre mesi dopo la pubblicazione della suddetta *Lista* da parte della WADA senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte dell'*Organizzazione antidoping*.

*[Nota: la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate viene rivista e pubblicata in modo sollecito ogniqualvolta insorga la necessità. Tuttavia, per garantire assoluta trasparenza, ogni anno viene pubblicata comunque una nuova lista, anche se non sono stati introdotti cambiamenti. Questa prassi del CIO, che prevede la pubblicazione di una nuova lista ogni gennaio, ha il vantaggio di evitare qualsiasi confusione su quale lista sia la più recente. A tal fine, la WADA espone sempre sul suo sito Web la versione più recente della Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.*

È previsto che i regolamenti antidoping debitamente emendati e adottati dalle Organizzazioni antidoping in conformità con il Codice non entrino in vigore fino al 1° gennaio 2004, con la pubblicazione della prima *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* adottata dalla WADA. L'OMADC rimane in vigore fin quando il Codice non verrà approvato dal Comitato Internazionale Olimpico.]

**4.2 Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.**

La *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* comprende sia le sostanze e i metodi espressamente proibiti perché costituiscono sempre e comunque doping (sia durante che dopo le competizioni), in quanto possono incrementare le prestazioni nelle future competizioni o possono agire come agenti mascheranti, sia le sostanze e i metodi proibiti solo durante le competizioni. Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può essere integrata dalla WADA in funzione di una determinata disciplina sportiva. Le sostanze vietate e i metodi proibiti possono essere inclusi nella *Lista*



delle sostanze e delle pratiche vietate in base alla loro classe (ad es. agenti anabolizzanti), o facendo riferimento a una specifica sostanza o a un determinato metodo.

*[Nota: esiste una sola Lista delle sostanze e delle pratiche vietate. Le sostanze vietate sempre e comunque includono gli agenti mascheranti e le sostanze che, se assunte durante l'allenamento, possono aumentare le prestazioni a lungo termine, come gli anabolizzanti. Le sostanze e i metodi riportati nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate sono proibiti durante le competizioni. La differenza tra le sostanze testate durante le competizioni e quelle testate fuori delle competizioni viene recepita dall'OMADC.]*

*Può esistere un solo documento denominato "Lista delle sostanze e delle pratiche vietate". La WADA può aggiungere ulteriori sostanze o metodi alla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate per determinati sport (ad esempio, includendo i beta-bloccanti nel tiro a segno), ma tali integrazioni devono trovare riscontro anche nell'unica Lista delle sostanze e delle pratiche vietate. Elencare tutte le sostanze vietate in una sola lista permette di evitare l'attuale confusione in ordine all'identificazione di quali sostanze siano proibite in quali discipline sportive. Le singole discipline non possono chiedere alcuna esenzione dalla lista base delle sostanze proibite (ad esempio, cancellando gli anabolizzanti dalla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate per le "discipline mentali"). Il fondamento di tale decisione è che esistono alcuni agenti dopanti essenziali che qualunque Persona che si definisca Atleta non dovrebbe in alcun modo assumere.]*

#### **4.3 Criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.**

La WADA prende in considerazione i seguenti criteri nel decidere se includere una sostanza o un metodo nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate.

##### **4.3.1 Una sostanza o un metodo possono essere inseriti nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate se la WADA accerta che la sostanza o il metodo rispondono ad almeno due dei seguenti tre criteri:**


4.3.1.1 evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che la sostanza o il metodo possono aumentare o aumentano le prestazioni sportive;

4.3.1.2 evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che l'uso della sostanza o del metodo costituisce un rischio reale o potenziale per l'Atleta;

4.3.1.3 delibera della WADA, in virtù della quale l'uso della sostanza o del metodo viene equiparato a una violazione dello spirito sportivo descritto nell'Introduzione del Codice.

##### **4.3.2 Una sostanza o un metodo possono essere inseriti nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate se la WADA accerta che sussistono evidenze mediche o scientifiche, riscontri farmacologici o esperienze da cui risulti che la sostanza o il metodo possono mascherare l'uso di altre sostanze vietate e altri metodi proibiti.**

*[Nota: una sostanza può essere inclusa nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate se è un agente mascherante o risponde a due dei seguenti tre criteri: (1) può aumentare o aumenta le prestazioni sportive; (2) rappresenta un rischio reale o potenziale per la salute; o (3) è contraria allo spirito sportivo. Nessuno dei tre criteri di per sé costituisce motivo sufficiente per aggiungere una sostanza alla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate. Se l'unico criterio fosse la capacità di incrementare le prestazioni, verrebbero considerati doping l'allenamento fisico e mentale, la carne rossa, il carico di carboidrati e l'allenamento in altura. Il rischio per la salute comprende anche il fumo di sigaretta. Ma anche richiedere tutti e tre i criteri potrebbe risultare inefficace. Ad esempio, il ricorso alla tecnologia del trasferimento genetico per incrementare drasticamente le prestazioni sportive dovrebbe essere proibito in quanto contrario allo spirito sportivo anche se non è dannoso. Analogamente, l'abuso potenzialmente dannoso di determinate sostanze senza alcuna giustificazione terapeutica, in base all'errata convinzione che possano incrementare le prestazioni, è sicuramente contrario allo spirito sportivo, indipendentemente dalla realizzazione o meno dell'incremento di prestazioni.]*



4.3.3 La decisione della *WADA* in merito alle *sostanze vietate* e ai *metodi proibiti* da inserire nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* ha valore definitivo e non può essere oggetto di alcuna contestazione da parte di *Atleti* o *Persone* in ordine al fatto che la sostanza o il metodo non sono agenti mascheranti, non possono incrementare le prestazioni, non costituiscono un rischio per la salute o non violano lo spirito sportivo.

[Nota: la questione se una sostanza risponda ai criteri elencati all'Articolo 4.3 (Criteri per l'inclusione delle sostanze e dei metodi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate) in un determinato caso non può essere portata a difesa in una violazione al regolamento antidoping. Ad esempio, non si può sostenere che la sostanza vietata rinvenuta in un campione biologico non avrebbe incrementato le prestazioni di quella determinata disciplina sportiva. Al contrario, si ha un caso di doping quando una sostanza inclusa nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate viene rinvenuta in campione biologico dell'Atleta. Un principio identico è previsto anche dall'OMADC.]

#### **4.4 Uso terapeutico**


La *WADA* adotta uno *Standard internazionale* per la concessioni delle esenzioni a fini terapeutici.

Ogni Federazione Internazionale è tenuta ad assicurare per gli *Atleti di livello internazionale* o per qualsiasi altro *Atleta* iscritto a un *evento internazionale* l'applicazione di una procedura in virtù della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Ogni *Organizzazione antidoping nazionale* è tenuta ad assicurare, per tutti gli *Atleti* entro la sua giurisdizione che non siano *Atleti di livello internazionale*, l'applicazione di una procedura in virtù della quale gli *Atleti* affetti da una patologia medica documentata che richieda l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici. Tali richieste devono essere valutate in conformità con lo *Standard internazionale* per l'uso terapeutico. Le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali* riferiranno quanto prima alla *WADA* in ordine alla concessione di esenzioni a fini terapeutici agli *Atleti di livello internazionale* o agli *Atleti di livello nazionale* inseriti tra i nominativi registrati per i test dell'*Organizzazione antidoping nazionale*.

La *WADA*, di propria iniziativa, può riesaminare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici agli *Atleti di livello internazionale* o agli *Atleti di livello nazionale* inclusi tra i nominativi registrati per i test dell'*Organizzazione antidoping nazionale*. La *WADA* inoltre ha facoltà di riesaminare le istanze presentate dagli *Atleti* cui sia stata negata l'esenzione a fini terapeutici. La *WADA* può revocare la decisione nel caso in cui accerti che la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici non risponde allo *Standard internazionale* per tali esenzioni.

[Nota: è necessario armonizzare le procedure per la concessione delle esenzioni a fini terapeutici. Gli *Atleti* che fanno uso di sostanze proibite prescritte per ragioni mediche possono essere sanzionati se non ottengono anticipatamente la relativa esenzione a fini terapeutici. Molti organismi sportivi, tuttavia, ancora non hanno approvato le norme che consentono le esenzioni a fini terapeutici, altri si attengono a consuetudini non scritte e solo alcuni seguono procedure scritte incluse nei regolamenti antidoping. Questo Articolo cerca di armonizzare i criteri su cui basare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici e conferisce la responsabilità per la concessione o il rifiuto delle esenzioni alle Federazioni Internazionali per gli *Atleti di livello internazionale* e alle *Organizzazioni antidoping nazionali* per gli *Atleti di livello nazionale* (che non siano anche *Atleti di livello internazionale*) e gli altri *Atleti* sottoposti ai controlli antidoping previsti dal Codice.

Esempi di sostanze vietate comunemente prescritte cui potrebbe fare specifico riferimento lo *Standard Internazionale* per le esenzioni a fini terapeutici sono i medicinali prescritti contro l'asma acuta grave e le infiammazioni intestinali. Se un'esenzione a fini terapeutici è stata negata o concessa in violazione dello *Standard Internazionale*, tale decisione può essere sottoposta all'esame della *WADA*, come previsto dallo *Standard Internazionale*, e riesaminata in appello secondo l'Articolo 13.3 (Appelli). Se la concessione dell'esenzione a fini terapeutici viene revocata, la revoca non ha valore retroattivo e non rende nulli i risultati ottenuti dall'Atleta nel periodo in cui l'esenzione a fini terapeutici era valida.]



**4.5 Programma di monitoraggio**

La *WADA*, di concerto con gli altri *Firmatari* e i governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*, ma che la *WADA* intende comunque monitorare per accertare eventuali usi impropri in ambito sportivo. La *WADA* provvede a rendere pubbliche, prima dell'*esecuzione dei test*, l'elenco delle sostanze che verranno monitorate. I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla *WADA* i casi di *uso denunciato* o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i *campioni biologici* sono stati raccolti *durante* o *fuori delle competizioni*. Tali resoconti non contengono ulteriori informazioni su campioni *specifici*. La *WADA* si impegna a fornire alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni antidoping nazionali*, almeno a scadenza annuale, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive. La *WADA* si impegna altresì a garantire la completa anonimità dei singoli *Atleti* in riferimento a tali resoconti. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituisce una violazione del regolamento antidoping.



**Art. 5**  
**Esecuzione dei controlli**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di pianificazione della ripartizione dei controlli antidoping, degli standard per i controlli sono quelle definite dall'Articolo 5 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 5 ESECUZIONE DEI CONTROLLI**

**5.1 Pianificazione della ripartizione dei controlli.**

Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *controlli*, di concerto con le altre *Organizzazioni antidoping* che conducono i *controlli* sugli stessi *Atleti*, si impegnano a:

5.1.1 pianificare e attuare un numero adeguato di *controlli durante e fuori delle competizioni*. Ogni Federazione Internazionale stabilisce per la propria disciplina i *nominativi registrati per i controlli* degli *Atleti di livello internazionale*, mentre ogni *Organizzazione antidoping nazionale* stabilisce un elenco nazionale con i *nominativi registrati per i controlli* degli *Atleti* del proprio paese. L'elenco a livello nazionale include gli *Atleti di livello internazionale* del paese interessato oltre agli altri *Atleti di livello nazionale*. Ogni Federazione Internazionale e *Organizzazione antidoping nazionale* pianifica e conduce i *controlli durante e fuori delle competizioni* basandosi sull'elenco dei *nominativi registrati per i controlli*.

**5.1.2 Dare priorità ai controlli senza preavviso.**

5.1.3 Condurre *controlli mirati*.

[Nota: viene fatta specifica menzione ai controlli mirati in quanto i controlli casuali, o anche i controlli casuali ponderati, non garantiscono che vengano effettivamente sottoposti ai controlli tutti gli *Atleti* idonei. (Ad esempio, gli *Atleti* di livello mondiale, gli *Atleti* le cui prestazioni siano enormemente migliorate in un breve lasso di tempo, gli *Atleti* i cui allenatori abbiano avuto altri *Atleti* risultati positivi, ecc.).

*Ovviamente, i controlli mirati non devono essere usati per fini diversi dai controlli antidoping legittimamente richiesti. Il Codice mette in chiaro che gli Atleti non possono pretendere di essere sottoposti ai controlli solo su base casuale. Analogamente, il Codice non impone alcun requisito in termini di ragionevole sospetto o probabile causa per quanto attiene ai controlli mirati.]*

**5.2 Standard per i controlli**

Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *controlli* devono condurre tali *controlli* in conformità con lo *Standard internazionale per l'esecuzione dei controlli*.

[Nota: i metodi e i procedimenti richiesti per eseguire i vari tipi di controlli durante e fuori delle competizioni sono descritti più approfonditamente dallo *Standard internazionale per l'esecuzione dei controlli*.]



**Art. 6**  
**Analisi dei campioni biologici**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di analisi dei campioni biologici sono quelle definite dall'Articolo 6 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 6 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI**

*I campioni biologici per i controlli antidoping sono analizzati in conformità con i seguenti principi:*

**6.1 Uso dei laboratori accreditati**

*I campioni biologici per i controlli antidoping devono essere analizzati solo nei laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA. La scelta del laboratorio accreditato dalla WADA (o di qualsiasi altro metodo approvato dalla WADA) da impiegarsi per l'analisi dei campioni è di competenza esclusiva dell'Organizzazione antidoping responsabile della gestione dei risultati.*

[Nota: l'espressione "o di qualsiasi altro metodo approvato dalla WADA" comprende, ad esempio, le unità mobili per l'esecuzione dei controlli ematici, che la WADA ha esaminato e considerato affidabili.]

**6.2 Sostanze sottoposte a indagine**

*I campioni biologici per i controlli antidoping vengono analizzati per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA in conformità con l'Articolo 4.5 (Programma di monitoraggio).*

**6.3 Ricerche sui campioni biologici**

*Nessun campione biologico può essere usato per fini diversi dalla rivelazione di sostanze (o classi di sostanze) o metodi inclusi nella Lista delle sostanze e delle pratiche vietate, o secondo le modalità eventualmente indicate dalla WADA in conformità con l'Articolo 4.5 (Programma di monitoraggio), senza il previo consenso scritto dell'Atleta.*

**6.4 Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione**

*I laboratori sono tenuti ad analizzare i campioni biologici per i controlli antidoping e a riportare i risultati attenendosi allo Standard internazionale per le analisi di laboratorio.*



**Art. 7**  
**Gestione dei risultati**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di gestione dei risultati sono quelle definite dall'Articolo 7 del Codice.
2. È istituita la Commissione Antidoping, organismo indipendente distinto dalle autorità disciplinari sportive, per attuare il Programma Mondiale Antidoping WADA in ambito sportivo ed in particolare per pianificare, coordinare, attuare, controllare e sostenere i miglioramenti dei controlli antidoping, collaborare con altre organizzazioni nazionali competenti e altre organizzazioni antidoping; incoraggiare i controlli reciproci tra organizzazioni antidoping nazionali; promuovere le ricerche nel campo dell'antidoping; pianificare, attuare e controllare i programmi di informazione e formazione.
3. La Commissione Antidoping, regolamentata da appositi Disciplinary ed Istruzioni operative, svolge le seguenti attività:
  - a. attraverso il Comitato per l'esenzioni a fini terapeutici provvede ai compiti di cui all'art.4.4 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
  - b. attraverso il Comitato per i controlli antidoping provvede all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'art.5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
  - c. provvede alla gestione dei risultati di cui all'art.7 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali;
4. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 7                    GESTIONE DEI RISULTATI**

Ogni *Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati è tenuta a stabilire delle procedure preliminari per coordinare eventuali violazioni del regolamento antidoping, nel rispetto dei seguenti principi:

[Nota: diversi Firmatari hanno sviluppato propri criteri di gestione per i riscontri analitici di positività. Benché le varie impostazioni non siano del tutto uniformi, molte hanno dimostrato la loro correttezza ed efficacia per la gestione dei risultati. Il Codice non soppianta i singoli sistemi di gestione dei risultati dei Firmatari. L'Articolo, tuttavia, individua alcuni principi base per assicurare la sostanziale correttezza del processo di gestione dei risultati applicato dai singoli Firmatari. I regolamenti antidoping dei singoli Firmatari devono essere in sintonia con questi principi base.]

**7.1            Esame iniziale dei riscontri analitici di positività**

Se un *campione biologico* fornisce un *riscontro analitico di positività*, l'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati è tenuta a condurre un esame per accertare se: (a) è stata concessa una esenzione valida a fini terapeutici, o (b) se vi è stata un'inosservanza degli *Standard internazionali* per i *controlli* o per le analisi di laboratorio che possa inficiare la validità del *riscontro analitico di positività*.

**7.2            Notifica dopo l'esame iniziale**

Se l'esame iniziale condotto ai sensi dell'Articolo 7.1 non rivela alcuna esenzione valida a fini terapeutici né inosservanza che possa inficiare la validità del *riscontro analitico di positività*, l'*Organizzazione antidoping* notifica prontamente l'*Atleta*, secondo le modalità previste dal regolamento, in ordine a: (a) il *riscontro analitico di positività*; (b) la norma antidoping violata o, qualora il caso sia disciplinato dall'Articolo 7.3, le ulteriori indagini che verranno condotte per accertare se sia stata violata una norma antidoping; (c) il diritto dell'*Atleta* a richiedere prontamente l'analisi del *campione B* o, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi; (d) il diritto dell'*Atleta* e/o del rappresentante dell'*Atleta* a presenziare all'apertura e all'analisi del *campione B*, ove tale analisi venga richiesta; (e) il diritto dell'*Atleta* a richiedere copia della documentazione di laboratorio relativa ai *campioni A* e *B*, comprensiva delle informazioni richieste in virtù dello *Standard internazionale* per le analisi di laboratorio.

[Nota: l'Atleta ha il diritto di richiedere l'immediata analisi del campione B, indipendentemente dal fatto che ulteriori indagini possano essere richieste in ottemperanza agli Articoli 7.3 o 7.4.]

### 7.3 Ulteriore esame del riscontro analitico di positività in conformità con la Lista delle sostanze e delle pratiche vietate

L'*Organizzazione antidoping* o un altro organo competente istituito dall'*organizzazione* sono tenuti a condurre ulteriori indagini ove ciò sia richiesto dalla *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate*. Al compimento di tali indagini, l'*Organizzazione antidoping* notifica immediatamente l'*Atleta* in merito ai risultati delle ulteriori indagini e comunica se è stata riscontrata una violazione del regolamento antidoping.

### 7.4 Esame di altre violazioni del regolamento antidoping

L'*Organizzazione antidoping*, o altro organo competente istituito da tale organizzazione, è tenuta a condurre eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping adottate conformemente al *Codice*, o comunque ritenute appropriate dall'*Organizzazione antidoping*. L'*Organizzazione antidoping* notifica immediatamente, secondo le modalità previste dal regolamento, l'*Atleta* o altra *Persona* soggetta a sanzioni in ordine alla norma antidoping apparentemente violata e alla base di tale violazione.

[Nota: a titolo di esempio, una Federazione Internazionale notifica l'Atleta per il tramite della federazione sportiva nazionale dell'Atleta stesso.]


### 7.5 Principi validi per le sospensioni provvisorie

Un *Firmatario* può adottare un regolamento, applicabile a qualsiasi *evento sportivo* di cui il *Firmatario* sia l'organo esecutivo o a qualsiasi modalità di selezione delle squadre di cui il *Firmatario* sia responsabile, che consenta di comminare le *sospensioni provvisorie* dopo l'esame e la notifica di cui agli Articoli 7.1 e 7.2, ma prima di addivenire all'udienza finale, secondo quanto stabilito all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento). La *sospensione provvisoria*, tuttavia, non può essere comminata se l'*Atleta* non ha avuto: (a) l'opportunità di esporre le proprie ragioni in un *dibattimento preliminare* prima o immediatamente dopo l'imposizione della *sospensione provvisoria*; o (b) l'opportunità di ricorrere al dibattimento con rito abbreviato conformemente all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento) subito dopo l'imposizione di una *sospensione provvisoria*.


Se una *sospensione provvisoria* viene comminata in base al *riscontro analitico di positività del campione A* e la successiva analisi del *campione B* non conferma l'analisi del *campione A*, l'*Atleta* non subirà ulteriori azioni disciplinari e le sanzioni eventualmente comminate verranno annullate. Qualora l'*Atleta* o la squadra dell'*Atleta* siano stati esclusi da una *competizione* e la successiva analisi del *campione B* non confermi i risultati del *campione A*, se, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della *competizione*, è ancora possibile il reinserimento dell'*Atleta* o della squadra, l'*Atleta* o la squadra possono continuare a partecipare alla *competizione*.

[Nota: questo Articolo conferma la possibilità di comminare una *sospensione provvisoria* prima di giungere a una decisione finale in dibattimento, ai sensi dell'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattimento). Le *sospensioni provvisorie* sono autorizzate dall'OMADC e dai regolamenti di numerose Federazioni Internazionali. Tuttavia, prima che una *sospensione provvisoria* possa essere comminata unilateralmente da un'*Organizzazione antidoping*, è necessario portare a termine un'indagine interna, secondo quanto previsto dal *Codice*. Inoltre, se un *Firmatario* commina una *sospensione provvisoria*, l'*Atleta* ha comunque l'opportunità di esporre le proprie ragioni in un'udienza preliminare prima o immediatamente dopo l'imposizione della *sospensione provvisoria*, o in un'udienza definitiva secondo il rito abbreviato ai sensi dell'Articolo 8 immediatamente dopo l'imposizione della *sospensione provvisoria*. L'*Atleta* inoltre ha il diritto di appellarsi in conformità con l'Articolo 13.2. In alternativa alla procedura prevista per l'ingiunzione della *sospensione provvisoria* ai sensi del succitato Articolo, l'*Organizzazione antidoping* può rinunciare a comminare una *sospensione provvisoria* e passare direttamente all'udienza definitiva ricorrendo al rito abbreviato secondo l'Articolo 8.

Nell'eventualità in cui l'analisi del campione B non confermi le risultanze del campione A, l'Atleta sospeso a titolo cautelativo può partecipare, ove le circostanze lo consentano, alle successive competizioni previste



dall'evento sportivo. Analogamente, nel rispetto delle norme previste dalla Federazione Internazionale per gli sport di squadra, se la rappresentativa nazionale è ancora in gara, l'Atleta può prendere parte alle successive competizioni.]



**Art. 8**

**Diritto ad un equo dibattimento**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di diritto ad un equo dibattimento sono quelle definite dall'Articolo 8 del Codice.
2. È istituito l'Ufficio di Procura Antidoping, organismo indipendente che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, al fine di compiere in via esclusiva tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle F.S.N. e alle D.S.A., che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping. L'Ufficio di Procura Antidoping, regolamentato da appositi Disciplinary e Istruzioni operative, è altresì legittimato a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle Norme Sportive Antidoping, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni.
3. E' fatto obbligo alle F.S.N. e alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 8 DIRITTO A UN EQUO DIBATTIMENTO**

Ogni *Organizzazione antidoping* con competenza per la gestione dei risultati è tenuta a predisporre una procedura dibattimentale per qualsiasi *Persona* accusata di aver commesso una violazione del regolamento antidoping. La procedura dibattimentale deve consentire l'accertamento delle eventuali violazioni al regolamento antidoping e le relative sanzioni. La procedura dibattimentale deve attenersi ai seguenti principi:


- tempestività dell'udienza;
- organo giudicante equo e imparziale;
- diritto di essere patrocinati da un consulente legale, a proprie spese;
- diritto di essere informati correttamente e tempestivamente della presunta violazione del regolamento antidoping;
- diritto di replica in ordine alla presunta violazione del regolamento antidoping e alle relative sanzioni;
- diritto delle parti a presentare prove, incluso il diritto a chiamare e interrogare i testi (fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di accogliere testimonianze rilasciate per telefono o su atto scritto);
- diritto della *Persona* interessata a un interprete durante l'udienza, con piena facoltà dell'organo giudicante di accertare l'identità e i costi dell'interprete;
- sentenza scritta argomentata e tempestiva.

[Nota: questo Articolo contiene i principi basilari per assicurare un equo dibattimento alle Persone accusate di aver violato il regolamento antidoping. Il presente Articolo non intende sostituire la normativa del Firmatario in materia dibattimentale, ma semmai garantire che ogni Firmatario predisponga una procedura dibattimentale conforme a tali principi.]

*Il fatto che l'Articolo 13 faccia riferimento al TAS quale organo d'appello non impedisce al Firmatario di indicare il TAS stesso quale organo competente per l'udienza preliminare.]*

Le udienze predisposte in relazione ad *Eventi* possono essere tenute con rito abbreviato come stabilito dai regolamenti della relativa *Organizzazione antidoping* e dall'organo giudicante.

*[Nota: ad esempio, l'udienza potrebbe tenersi con rito abbreviato alla vigilia di un importante evento sportivo, qualora la decisione sulla violazione del regolamento antidoping si renda necessaria per stabilire se l'Atleta può partecipare o meno all'evento stesso, o durante un evento sportivo, quando la risoluzione del caso influisce sulla validità dei risultati dell'Atleta o sulla sua partecipazione all'evento stesso.]*



**Art. 9**

**Invalidazione automatica dei risultati individuali**


1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di invalidazione automatica dei risultati individuali sono quelle definite dall'Articolo 9 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 9            INVALIDAZIONE AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI**

Una violazione del regolamento antidoping in relazione a un *controlli* condotto durante la *competizione* implica automaticamente l'*invalidazione* dei risultati individuali ottenuti nel corso della *competizione* con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia a medaglie, punti e premi.

[Nota: tale principio è stabilito dall'OMADC. Se un Atleta vince una medaglia d'oro dopo aver assunto una sostanza proibita, gli altri Atleti iscritti alla competizione subiscono un torto, indipendentemente dal fatto che il vincitore sia più o meno colpevole. Solo un Atleta "pulito" può beneficiare dei risultati ottenuti a livello agonistico.]

Per gli *sport di squadra*, vedi Articolo 11 (Conseguenze per le squadre).]



**Art. 10**  
**Sanzioni individuali**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di sanzioni individuali sono quelle definite dall'Articolo 10 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 10 SANZIONI INDIVIDUALI**

**10.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione del regolamento antidoping**

Una violazione del regolamento antidoping verificatasi durante un *evento sportivo*, o in relazione ad esso, può comportare, previa delibera dell'organo esecutivo dell'*evento*, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'*Atleta* durante l'*evento* con le relative conseguenze, inclusa la rinuncia alle medaglie, ai punti e ai premi, salvo quanto previsto nell'Articolo 10.1.1.

[Nota: mentre l'Articolo 9 (Invalidazione automatica dei risultati individuali) comporta la cancellazione del risultato di una gara in cui l'*Atleta* è risultato positivo (ad es. i 100 metri dorso), questo Articolo può portare all'invalidazione di tutti i risultati di tutte le gare svolte durante un evento sportivo (ad es. i Campionati Mondiali FINA).

*I fattori che incidono sulla decisione di invalidare o meno gli altri risultati di un evento sportivo possono comprendere, ad esempio, la gravità della violazione al regolamento antidoping o il fatto che l'Atleta sia risultato negativo nelle altre gare.]*

10.1.1 Se l'*Atleta* dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per *propria colpa* o *negligenza colposa*, i risultati individuali dell'*Atleta* nelle altre gare non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre gare in cui non è stata riscontrata alcuna violazione del regolamento antidoping siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione del regolamento antidoping.

**10.2 Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti**


Fatta eccezione per le sostanze elencate nell'Articolo 10.3, la durata della *squalifica* comminata per una violazione degli Articoli 2.1 (Presenza di *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker*), 2.2 (Uso o tentato uso di *sostanza vietata* o *metodo proibito*) e 2.6 (Possesso di *sostanze vietate* e *metodi proibiti*) sarà:

Prima violazione: due (2) anni di *squalifica*.

Seconda violazione: *squalifica* a vita.

**L'*Atleta* o la *Persona interessata*, tuttavia, potranno esporre, prima che venga comminata la *squalifica*, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.5.**

[Nota: l'armonizzazione delle sanzioni è uno degli argomenti più discussi e dibattuti nel campo dell'antidoping. Le argomentazioni contrarie all'armonizzazione delle sanzioni sono basate sulle differenze esistenti tra le varie discipline sportive. Ad esempio, in alcuni sport gli *Atleti* sono professionisti che ricavano un notevole reddito dall'esercizio della loro disciplina, mentre in altri sport gli *Atleti* sono veri dilettanti. Negli sport in cui la carriera dell'*Atleta* è breve (ad es. la ginnastica artistica) una *squalifica* di due anni ha un impatto nettamente superiore rispetto alle discipline sportive in cui la carriera degli *Atleti* è molto più lunga (ad es. gli sport equestri e il tiro sportivo). Negli sport individuali l'*Atleta* può più facilmente conservare le competenze agonistiche allenandosi da solo durante il periodo di *squalifica*, a differenza di altri sport in cui è più importante l'allenamento con la squadra. Un argomento fondamentale a favore dell'armonizzazione è che non è giusto che due *Atleti* dello stesso paese che risultano positivi per la stessa



*sostanza vietata in condizioni simili debbano ricevere sanzioni differenti solo perché praticano discipline diverse. In aggiunta, la flessibilità nel comminare le sanzioni spesso è stata considerata come una inaccettabile opportunità per alcuni organismi sportivi di mostrarsi più indulgenti verso Atleti colpevoli di doping. L'assenza di armonizzazione delle sanzioni spesso è stata all'origine di conflitti giurisdizionali tra le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni antidoping nazionali.*

La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio del 1999 ha sostenuto la necessità di comminare una squalifica di due anni per una grave violazione del regolamento antidoping, seguita da una squalifica a vita in caso di una seconda violazione. Tale parere è stato recepito dall'OMADC.]

### **10.3 Sostanze specifiche**

La *Lista delle sostanze e delle pratiche vietate* può riportare alcune sostanze specifiche che possono provocare più facilmente delle violazioni involontarie del regolamento antidoping per la diffusa presenza nei prodotti medicinali o perché è improbabile che possano essere utilizzate efficacemente come agenti dopanti. Ove un *Atleta* riesca a dimostrare che l'assunzione di tale sostanza non era tesa a incrementare le prestazioni sportive, il periodo di *squalifica* di cui all'Articolo 10.2 viene sostituito dalle seguenti sanzioni:

Prima violazione: da un minimo di un richiamo con nota di biasimo, senza alcuna *squalifica* da futuri eventi sportivi, a un massimo di un (1) anno di *squalifica*.

Seconda violazione: due (2) anni di *squalifica*.

Terza violazione: *squalifica* a vita.

L'*Atleta* o la *Persona* interessata, tuttavia, avranno l'opportunità di esporre, prima che venga comminata la *squalifica*, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione (nel caso di una seconda o terza violazione), secondo quanto previsto dall'Articolo 10.5.

[Nota: tale principio viene recepito dall'OMADC e consente, ad esempio, una certa flessibilità nel sanzionare gli Atleti che risultino positivi per l'assunzione involontaria di un medicamento contenente uno stimolante vietato.

La "riduzione" di una sanzione ai sensi dell'Articolo 10.4.2 si applica unicamente alla seconda o terza violazione; in quanto la sanzione prevista per la prima violazione lascia sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità della *Persona* interessata.]


### **10.4 Squalifica per altre violazioni del regolamento antidoping**

Le altre violazioni del regolamento antidoping comportano il seguente periodi di *squalifica*:

10.4.1 Per le violazioni dell'Articolo 2.3 (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione) o Articolo 2.5 (Manomissione del controllo antidoping), valgono i periodi di *squalifica* previsti dall'Articolo 10.2.

10.4.2 Per le violazioni degli Articoli 2.7 (Traffico illegale) o 2.8 (Somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti), il periodo di *squalifica* comminato va da un minimo di quattro (4) anni fino alla *squalifica* a vita. Una violazione del regolamento antidoping che coinvolga un *minore* viene considerata particolarmente grave e, se viene commessa dal personale di supporto dell'*Atleta* in relazione a sostanze diverse da quelle specificate nell'Articolo 10.3, comporta la *squalifica* a vita del personale coinvolto. Inoltre, i comportamenti che violano oltre a tali articoli anche le leggi e le norme non sportive possono essere sanzionati anche dalle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

[Nota: le Persone coinvolte nel doping degli Atleti o che nascondano il doping devono essere sottoposte a sanzioni più gravi di quelle comminate agli Atleti risultati positivi. Poiché l'autorità delle organizzazioni sportive in genere non va oltre la revoca delle credenziali, delle affiliazioni e di altri benefici sportivi, la denuncia del personale di supporto dell'*Atleta* alle competenti autorità costituisce un importante deterrente nella lotta al doping.]



10.4.3 Per quanto attiene alle violazioni dell'Articolo 2.4 (mancata reperibilità e sottrazione al controllo), il periodo di *squalifica* non deve essere inferiore a 3 mesi né superiore a 2 anni, in conformità con le norme stabilite dall'*Organizzazione antidoping* al cui controllo si è sottratto l'*Atleta*, o i cui requisiti in materia di reperibilità siano stati violati. Il periodo di *squalifica* per le successive violazioni dell'Articolo 2.4 deve essere definito nel regolamento dell'*Organizzazione antidoping* al cui controllo si è sottratto l'*Atleta* o i cui requisiti in materia di reperibilità siano stati violati.

[Nota: le norme delle varie Organizzazioni antidoping in materia di mancata reperibilità e sottrazione al controllo possono variare notevolmente, in particolare nelle fasi iniziali del processo applicativo. Pertanto, è stata lasciata ampia discrezionalità in materia di sanzioni contro le violazioni del regolamento antidoping. Le Organizzazioni antidoping che applicano procedure più sofisticate, che includono anche strumenti di tutela, e le organizzazioni che già da diverso tempo applicano le procedure per la reperibilità degli Atleti, possono comminare i periodi di *squalifica* più lunghi tra quelli previsti.]

## 10.5 Annullamento o riduzione della *squalifica* per circostanze eccezionali.

### 10.5.1 *Nessuna colpa o negligenza*

In un caso individuale riguardante una violazione del regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza vietata* o dei relativi *metaboliti* o *marker*) o l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.2, se l'*Atleta* dimostra di non essere responsabile della violazione per propria *colpa* o *negligenza*, il periodo di *squalifica* previsto viene annullato. Se una *sostanza vietata*, o i relativi *marker* o *metaboliti*, viene rinvenuta in un *campione biologico* dell'*Atleta* in violazione dell'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza vietata*), l'*Atleta* per far cancellare il periodo di *squalifica* deve dimostrare in quale modo la *sostanza vietata* è penetrata nel suo organismo. Nell'eventualità in cui l'Articolo venga applicato e il periodo di *squalifica* annullato, la violazione del regolamento antidoping non deve essere considerata una violazione al solo fine di stabilire il periodo di *squalifica* per molteplici violazioni ai sensi degli Articoli 10.2, 10.3 e 10.6.

[Nota: l'Articolo 10.5.1 vale solo per le violazioni ai sensi degli Articoli 2.1 e 2.2 (presenza e uso di sostanze vietate) perché la colpa o la negligenza sono comunque necessarie per accertare una violazione del regolamento antidoping in virtù di altre norme antidoping.]

### 10.5.2 *Assenza di colpa o negligenza significativa*

L'Articolo 10.5.2 si applica solo alle violazioni del regolamento antidoping che riguardano l'Articolo 2.1 (presenza di una *sostanza proibita* o dei relativi *metaboliti* o *marker*), l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.2, la sottrazione al prelievo dei *campioni* ai sensi dell'Articolo 2.3, o la somministrazione di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell'Articolo 2.8. Se un *Atleta* dimostra in un caso individuale relativo a tali violazioni di non essere responsabile di *colpa* o *negligenza significativa*, il periodo di *squalifica* può essere ridotto, ma il periodo ridotto di *squalifica* non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di *squalifica* teoricamente applicabile. Se la *squalifica* teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 anni. Se una *sostanza vietata*, o i relativi *marker* o *metaboliti*, viene rivelata nel *campione biologico* di un *Atleta* in violazione dell'Articolo 2.1 (presenza di *sostanza vietata*), l'*Atleta* per ottenere una riduzione del periodo di *squalifica* deve dimostrare in che modo la *sostanza vietata* è penetrata nel suo organismo.

[Nota: nella valutazione dei casi di doping si riconosce la necessità di considerare durante il processo dibattimentale i fatti e le circostanze di ogni singolo caso, prima di comminare le sanzioni. Tale principio è stato approvato in occasione della Conferenza mondiale sul doping sportivo ed è stato accolto nell'OMADC, che prevede espressamente la riduzione delle sanzioni in "circostanze eccezionali". Il Codice contempla altresì la possibilità di ridurre o eliminare il periodo di *squalifica* nel caso in cui l'*Atleta* possa dimostrare di non essere responsabile di alcuna colpa o negligenza, né di colpa o negligenza significativa, in riferimento alla violazione commessa. Tale approccio è in sintonia con i principi fondamentali dei diritti umani e rappresenta un compromesso tra le Organizzazioni antidoping che propongono una drastica riduzione, o la cancellazione, delle eccezioni, e le organizzazioni propense a ridurre una sospensione di due anni in base ad

*altri fattori, anche quando l'Atleta sia reo confesso. Questi Articoli sono validi solo per l'irrogazione delle sanzioni e non sono applicabili per accertare se vi sia stata una violazione del regolamento antidoping.*

L'Articolo 10.5 è applicabile solo nei casi in cui le circostanze siano realmente eccezionali e non nella stragrande maggioranza dei casi.

*Per quanto riguarda l'Articolo 10.5, un esempio di come l'assenza di colpa o negligenza porti alla totale cancellazione della sanzione è quando un Atleta può dimostrare che, nonostante abbia prestato le dovute attenzioni, è stato sabotato da un concorrente. Al contrario, una sanzione non può essere completamente annullata per mancanza di colpa o negligenza nei casi seguenti: (a) i casi di positività dovuti all'assunzione di una vitamina o di un integratore alimentare contaminato o erroneamente indicato (gli Atleti sono responsabili di ciò che ingeriscono (Articolo 2.1.1) e conoscono i rischi di contaminazione degli integratori); (b) la somministrazione di una sostanza vietata da parte del medico o del preparatore personale dell'Atleta senza che l'Atleta ne sia a conoscenza (gli Atleti sono responsabili del personale medico di loro scelta e sono tenuti a informare il personale medico in ordine alle sostanze vietate che non possono assumere); e (c) sabotaggio degli alimenti o delle bevande dell'Atleta da parte del coniuge, dell'allenatore o di altra Persona nell'entourage dell'Atleta (gli Atleti sono responsabili di ciò che ingeriscono, nonché della condotta delle persone a cui affidano i loro alimenti e bevande). Tuttavia, se si tiene conto dei fatti specifici di ogni caso, tutte le situazioni illustrate possono comportare una riduzione della sanzione per assenza di colpa o negligenza significativa. (Ad esempio, la riduzione della pena può essere adeguata nel caso (a) se l'Atleta dimostra chiaramente che la causa della positività è stata la contaminazione di un normale preparato multivitaminico acquistato da una fonte estranea alle sostanze vietate e l'Atleta ha fatto attenzione a non assumere altri integratori alimentari.)*

L'Articolo 10.5.2 si applica solo nei casi di violazione accertata del regolamento antidoping perché tale violazione può essere basata su comportamenti che non sono intenzionali o deliberati. Non sono incluse, invece, le violazioni ai sensi dell'Articolo 2.4 (informazioni sulla reperibilità e sottrazione al controllo). Per dimostrare tali violazioni, tuttavia, non è necessario riscontrare un comportamento deliberato, perché le sanzioni per le violazioni dell'Articolo 2.4 (da tre mesi a due anni) lasciano sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità dell'Atleta.]

10.5.3 Collaborazione fattiva dell'Atleta alla scoperta o all'accertamento di violazioni del regolamento antidoping da parte del *personale di supporto dell'Atleta* e di altri.

Un'*Organizzazione antidoping* può anche ridurre il periodo di *squalifica* in un caso individuale qualora l'Atleta collabori in maniera fattiva consentendo all'*Organizzazione antidoping* di scoprire o accertare una violazione del regolamento antidoping da parte di un'altra *Persona* imputabile a possesso, ai sensi dell'Articolo 2.6.2 (Possesso da parte del *personale di supporto dell'Atleta*), Articolo 2.7 (Traffico illegale) o Articolo 2.8 (somministrazione a un *Atleta*). Il periodo ridotto di *squalifica*, tuttavia, non può essere inferiore alla metà del periodo minimo di *squalifica* teoricamente applicabile. Se la *squalifica* teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 anni.

## **10.6 Norme in caso di più violazioni**

10.6.1 Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli Articoli 10.2, 10.3 e 10.4, si può parlare di una seconda violazione del regolamento antidoping in relazione all'imposizione delle sanzioni solo se l'*Organizzazione antidoping* può dimostrare che l'Atleta o altra *Persona* hanno commesso la seconda violazione del regolamento antidoping dopo la notifica all'Atleta o ad altra *Persona*, o dopo che l'*Organizzazione antidoping* ha compiuto un ragionevole tentativo per notificare la prima violazione del regolamento antidoping. Se l'*Organizzazione antidoping* è impossibilitata a farlo, le violazioni verranno considerate come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata sarà basata sulla violazione punita con la sanzione più grave.

[Nota: in virtù del presente Articolo, un Atleta che risulti positivo una seconda volta, prima che gli venga notificato il primo controllo positivo, verrebbe sanzionato esclusivamente per una sola violazione del regolamento antidoping.]



10.6.2 Se risulta che un *Atleta*, a seguito dello stesso controllo antidoping, ha commesso una violazione del regolamento antidoping per l'uso di una sostanza specifica, ai sensi dell'Articolo 10.3, o di un'altra *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*, l'*Atleta* verrà giudicato come se avesse commesso una sola violazione del regolamento antidoping, ma sarà sanzionato come se avesse usato la *sostanza vietata* o il *metodo proibito* che implicano la punizione più grave.

10.6.3 Se un *Atleta* commette due diverse violazioni del regolamento antidoping, una relativa a una sostanza specifica sanzionata dall'Articolo 10.3 (Sostanze specifiche) e un'altra relativa a una *sostanza vietata* o a un *metodo proibito* sanzionati dall'Articolo 10.2, o una violazione sanzionata dall'Articolo 10.4.1, il periodo di *squalifica* comminato per la seconda infrazione non deve essere inferiore a due anni né superiore a tre anni. Un *Atleta* che commetta una terza violazione del regolamento antidoping, che coinvolge a vario titolo le sostanze specifiche di cui all'Articolo 10.3 e qualsiasi altra violazione del regolamento antidoping in base agli Articoli 10.2 o 10.4.1, sarà sanzionato con la *squalifica* a vita.

[Nota: l'Articolo 10.6.3 fa riferimento alla situazione in cui un *Atleta* commette due diverse violazioni del regolamento antidoping, ma una delle violazioni interessa una sostanza specifica disciplinata dalle sanzioni meno gravi dell'Articolo 10.3. Se il Codice non contenesse questo Articolo, la seconda infrazione probabilmente sarebbe punita con: la sanzione applicabile a una seconda violazione per la sostanza vietata coinvolta nella seconda violazione, la sanzione applicabile a una seconda infrazione per la sostanza coinvolta nella prima violazione, o una combinazione delle sanzioni applicabili alle due infrazioni. Questo Articolo prevede una sanzione combinata, calcolata sommando le sanzioni per la prima infrazione secondo l'Articolo 10.2 (due anni) e le sanzioni per la prima infrazione secondo l'Articolo 10.3 (fino a un anno). In tal modo viene comminata la stessa sanzione all'*Atleta* che commette la prima violazione secondo l'Articolo 10.2, seguita da una seconda violazione che coinvolge una sostanza specifica, e all'*Atleta* che commette la prima violazione relativa a una sostanza specifica, seguita da una seconda violazione secondo l'Articolo 10.2. In entrambi i casi, la sanzione prevede un periodo di *squalifica* da due a tre anni.]

#### **10.7 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni**

In aggiunta all'*invalidazione* automatica dei risultati della *competizione* durante la quale è stato prelevato il *campione* positivo, ai sensi dell'Articolo 9 (*Invalidazione* automatica dei risultati individuali), tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo il prelievo di un *campione biologico* positivo (sia durante che fuori delle *competizioni*), o successivamente a un'altra violazione antidoping durante un periodo di *sospensione provvisoria* o di *squalifica*, verranno invalidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

#### **10.8 Inizio del periodo di squalifica**

La *squalifica* ha inizio dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la *squalifica* viene accolta o altrimenti comminata. L'eventuale periodo di *sospensione provvisoria* (sia comminata che volontariamente accettata) deve essere detratto dal periodo complessivo della *squalifica* comminata. Per ragioni di correttezza, ad esempio in caso di ritardato avvio delle procedure dibattimentali o per altri aspetti del controllo antidoping non imputabili all'*Atleta*, l'organo sanzionatorio può anticipare l'inizio del periodo di *squalifica* fino alla data del prelievo del *campione biologico*.

[Nota: molte Organizzazioni antidoping fanno iniziare la *squalifica* di due anni a partire dalla pronuncia della decisione dibattimentale. Le stesse Organizzazioni anti-doping spesso annullano i risultati retroattivamente alla data del prelievo di un campione positivo. Altre Organizzazioni antidoping fanno semplicemente iniziare la *sospensione* di due anni dalla data del prelievo del campione positivo. L'OMADC, come risulta chiaro dalla documentazione esplicativa, non impone nessuno dei due metodi. L'approccio del Codice rappresenta un forte disincentivo per gli Atleti che intendano trascinare il processo dibattimentale continuando nel frattempo l'attività agonistica. Tale approccio, inoltre, spinge gli Atleti ad accettare volontariamente le *sospensioni provvisorie* in attesa del dibattimento. D'altro canto, l'organo sanzionatorio può far decorrere la sanzione prima della data della decisione dibattimentale, in modo che l'*Atleta* non venga penalizzato per il ritardo con cui vengono effettuati i controlli antidoping, ad esempio il ritardo dei laboratori nel comunicare i casi di positività o i ritardi nella programmazione delle udienze per colpa dell'Organizzazione antidoping.]

### **10.9 Status giuridico durante la squalifica**

Nessuna *Persona* squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della *squalifica*, a una *competizione* o un'attività (salvo i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) che sia autorizzata o organizzata da un *Firmatario* o da un'organizzazione affiliata a un *Firmatario*. Inoltre, per le violazioni del regolamento antidoping che non interessano le sostanze specifiche descritte nell'Articolo 10.3, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale *Persona*, verranno trattenuti dai *Firmatari*, dalle organizzazioni affiliate ai *Firmatari* e dai governi. Una *Persona* che sconti un periodo di *squalifica* più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di *squalifica*, agli *eventi* sportivi locali in una disciplina diversa da quella in cui ha commesso la violazione del regolamento antidoping, ma solo se l'*evento* sportivo locale è a un livello che non può consentire a tale *Persona* di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un *evento internazionale*.

[Nota: i regolamenti di alcune Organizzazioni antidoping si limitano a vietare che un *Atleta "gareggi"* durante il periodo di *squalifica*. Ad esempio, in queste discipline sportive l'*Atleta* potrebbe continuare ad allenarsi durante il periodo di *squalifica*. Questo Articolo recepisce la posizione adottata dall'OMADC, per cui l'*Atleta* squalificato per doping non deve partecipare a nessun titolo a un evento o a un'attività autorizzati per tutto il periodo della *squalifica*. In tal modo, ad esempio, l'*Atleta* non può svolgere gli allenamenti con una squadra nazionale né condurre alcuna attività in qualità di allenatore o dirigente sportivo. Le sanzioni comminate in una disciplina sportiva sono valide anche per le altre discipline (vedi Articolo 15.4). Questo articolo non impedisce all'*Atleta* di partecipare alle attività sportive condotte a livello ricreativo.]

### **10.10 Controlli per la reintegrazione in attività**

Quale condizione necessaria per la reintegrazione al termine del periodo di *squalifica*, l'*Atleta* deve, per tutta la durata della *sospensione provvisoria* o della *squalifica*, sottoporsi ai *controlli fuori delle competizioni* eventualmente richiesti dalle competenti *Organizzazioni antidoping*, e deve fornire, ove venga richiesto, dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità. Se un *Atleta* squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dall'elenco dei *nominativi sottoposti ai controlli fuori delle competizioni*, ma in seguito intende essere reintegrato, tale *Atleta* non potrà riprendere l'attività fin quando non abbia notificato in merito le competenti *Organizzazioni antidoping* e non si sia sottoposto ai *controlli fuori delle competizioni* per un periodo di tempo pari al periodo di *squalifica* rimanente alla data in cui l'*Atleta* si è ritirato.

[Nota: su una questione correlata, il Codice non fissa una regola ma piuttosto lascia alle singole Organizzazioni antidoping la facoltà di stabilire le proprie norme, definendo i requisiti di idoneità per gli Atleti che, dopo essersi ritirati dall'attività sportiva, benché inseriti tra i *nominativi sottoposti ai controlli fuori delle competizioni*, intendano ritornare all'attività agonistica.]



**Art. 11**  
**Conseguenze per le squadre**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di conseguenze per le squadre sono quelle definite dall'Articolo 11 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 11            CONSEQUENZE PER LE SQUADRE**

Se a più di un membro di una squadra in uno *sport di squadra* è stata notificata una possibile violazione del regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 7 in relazione a un *evento* sportivo, la squadra sarà sottoposta a un *controllo mirato* per l'*evento*. Se più di un membro di squadra in uno *sport di squadra* ha commesso una violazione del regolamento antidoping durante l'*evento*, la squadra può essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare. Nelle discipline che non sono *sport di squadra* ma in cui vengono premiate le squadre, quando uno o più membri commettono una violazione del regolamento antidoping, le *squalifiche* o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra saranno quelle previste dal regolamento vigente della Federazione Internazionale.



**Art. 12**

**Sanzioni contro gli organismi sportivi**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di sanzioni contro gli organismi sportivi sono quelle definite dall'Articolo 12 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 12      SANZIONI CONTRO GLI ORGANISMI SPORTIVI**

I *Firmatari* o i governi che sottoscrivono il *Codice* possono comunque applicare i rispettivi regolamenti per sanzionare altri organismi sportivi su cui i *Firmatari* o i governi abbiano la debita autorità.

[Nota: questo Articolo mette in chiaro che il Codice non limita in alcun modo i poteri disciplinari che possono esistere tra le organizzazioni.]



**Art. 13  
Appelli**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di appelli sono quelli stabiliti dall'Articolo 13 del Codice.
2. È istituito il Giudice di Ultima Istanza, organismo indipendente regolamentato da appositi Disciplinary e Istruzioni operative, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping, esperiti i gradi di giustizia sportiva federale e ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna ("T.A.S.") a norma del Codice WADA.
3. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 13 APPELLI**

**13.1 Sentenze impugnabili in appello**

Le sentenze emesse in conformità con il *Codice* o con le regole adottate conformemente al *Codice* possono essere impugnate in appello secondo quanto stabilito negli Articoli dal 13.2 al 13.4. Tali sentenze rimangono perfettamente valide per tutta la durata dell'appello, salvo eventuale parere contrario dell'organo di appello. Prima di iniziare l'appello, deve essersi concluso il riesame della sentenza previsto dal regolamento dell'*Organizzazione antidoping*, purché tale riesame rispetti i principi previsti dall'Articolo 13.2.2.

[Nota: l'equivalente articolo dell'OMADC è meno vincolante, in quanto prevede che qualsiasi vertenza insorta per effetto dell'applicazione dell'OMADC possa essere presentata in appello al TAS.]

**13.2 Appelli per decisioni su violazioni del regolamento antidoping, conseguenze e sospensioni provvisorie**

Il presente Articolo 13.2 consente di presentare appello esclusivamente contro le sentenze di condanna per violazione del regolamento antidoping, le sentenze con relative sanzioni per violazione del regolamento antidoping, le sentenze che negano sia stata commessa una violazione del regolamento antidoping, le sentenze che un'*Organizzazione antidoping* non è competente ad emettere in riferimento a una presunta violazione del regolamento antidoping o alle relative sanzioni, e le sentenze che ingiungono una *sospensione provvisoria* a seguito di un'udienza preliminare o in violazione dell'Articolo 7.5.

**13.2.1 Appelli che coinvolgono Atleti di livello internazionale**


Nei casi relativi a competizioni inquadrate in un *evento sportivo internazionale* o nei casi che coinvolgono *Atleti di livello internazionale*, è possibile presentare appello contro le sentenze solo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in conformità con le disposizioni applicate da tale organo.

[Nota: le sentenze del TAS hanno valore definitivo e vincolante, salvo eventuali riesami previsti dalle leggi vigenti in materia di annullamento o applicazione dei lodi arbitrali.]

**13.2.2 Appelli che coinvolgono Atleti di livello nazionale**

Nei casi in cui sono coinvolti *Atleti di livello nazionale*, secondo la definizione data da ciascuna *Organizzazione antidoping* nazionale, che non possono presentare appello ai sensi dell'Articolo 13.2.1, l'appello avverso alla sentenza può essere sottoposto a un organo indipendente e imparziale in conformità con le norme approvate dall'*Organizzazione antidoping* nazionale. Le norme che disciplinano la presentazione di tale appello devono uniformarsi ai seguenti principi:

- tempestività dell'udienza;
- organo giudicante equo, imparziale e indipendente;
- diritto di essere patrocinati in giudizio da un consulente legale, a proprie spese;
- sentenza finale scritta, argomentata e tempestiva.



[Nota: un'Organizzazione antidoping può uniformarsi a tali principi consentendo ai propri Atleti di livello nazionale il diritto di appellarsi direttamente al TAS.]

### 13.2.3 Persone aventi diritto a presentare appello

Nei casi previsti dall'Articolo 13.2.1, possono presentare appello al TAS le seguenti parti: (a) l'*Atleta* o altra *Persona* citati nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente e l'*Organizzazione antidoping* i cui regolamenti sono stati applicati per comminare la sanzione; (d) il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o i Giochi Paralimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paralimpici; ed (e) la *WADA*. Nei casi previsti dall'Articolo 13.2.2, le parti che hanno diritto ad appellarsi all'organo di riesame competente a livello nazionale sono espressamente previste dal regolamento dell'*Organizzazione antidoping* nazionale ma devono includere almeno: (a) l'*Atleta* o altra *Persona* citati nella sentenza appellata; (b) la controparte nel caso della sentenza in esame; (c) la Federazione Internazionale competente; e (d) la *WADA*. Per i casi previsti dall'Articolo 13.2.2, la *WADA* e la Federazione Internazionale possono anche appellarsi al TAS in ordine alle sentenze dell'organo di riesame competente a livello nazionale.

Fatto salvo quanto disposto nel presente documento, la sola *Persona* che può appellarsi contro una *sospensione provvisoria* è l'*Atleta* o altra *Persona* cui sia stata comminata una *sospensione provvisoria*.

### 13.3 Appelli contro la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici

Le delibere della *WADA* che annullano la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici possono essere presentate in appello al TAS solo dall'*Atleta* o dall'*Organizzazione antidoping* la cui delibera sia stata annullata. Le delibere delle *Organizzazioni antidoping* diverse dalla *WADA* contrarie alle esenzioni a fini terapeutici, e che non siano annullate dalla *WADA*, possono essere presentate in appello al TAS dagli *Atleti di livello internazionale* e dagli altri *Atleti* davanti all'organo di riesame competente a livello nazionale, descritto all'Articolo 13.2.2. Se l'organo di riesame nazionale annulla la delibera di negare l'esenzione a fini terapeutici, la *WADA* può ricorrere in appello contro tale delibera davanti al TAS.

### 13.4 Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi della Parte Terza del Codice

Per quanto attiene alle sanzioni comminate conformemente alla Parte Terza (Ruoli e responsabilità) del *Codice*, l'organo cui vengono comminate le sanzioni ai sensi della Parte Terza del *Codice* può appellarsi esclusivamente al TAS in conformità con le disposizioni vigenti presso tale tribunale.

### 13.5 Appelli contro delibere che sospendono o revocano gli accrediti dei laboratori

Le delibere della *WADA* di sospendere o revocare l'accredito *WADA* di un laboratorio possono essere appellate solo dal laboratorio interessato e gli appelli possono essere presentati solo al TAS.

[Nota: il fine ultimo del *Codice* è la risoluzione delle controversie in materia di doping tramite procedure internazionali eque e trasparenti che prevedano un appello finale. Le delibere contro il doping delle *Organizzazioni antidoping* sono illustrate nell'Articolo 13. Determinate persone e organizzazioni, inclusa la *WADA*, possono poi interporre appello contro tali delibere. È da notare che la definizione di persone e organizzazioni interessate che possono presentare appello ai sensi dell'Articolo 13 non include gli Atleti, o le rispettive federazioni, che potrebbero beneficiare dalla squalifica di un altro concorrente.]



Art. 14

**Riservatezza e rendicontazione**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di riservatezza e la rendicontazione sono quelle stabilite dall'Articolo 14 del Codice.
2. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/1996 sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni. Sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dalle Norme sportive antidoping, nonché al rispetto del Codice Etico della CONI Servizi SpA:
  - i componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture del C.O.N.I. – NADO, delle F.S.N. e delle D.S.A. preposte all'attività antidoping;
  - i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia.
3. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 14 RISERVATEZZA E RENDICONTAZIONE**

I *Firmatari* si impegnano a coordinare i risultati dei *controlli* antidoping, a garantire la trasparenza e le responsabilità e a rispettare il diritto alla privacy degli individui accusati di aver violato il regolamento antidoping.

**14.1 Informazioni sui riscontri analitici di positività e altre eventuali violazioni del regolamento antidoping**

L'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati, in conformità con l'Articolo 7 (Gestione dei risultati), si incarica di notificare l'*Atleta* il cui *campione biologico* abbia dato un *riscontro analitico di positività*, o l'*Atleta* o altra *Persona* che abbia eventualmente violato una norma antidoping. L'*Organizzazione antidoping* nazionale e la Federazione Internazionale dell'*Atleta*, oltre alla *WADA*, dovranno essere notificate prima che venga completata la procedura descritta dagli Articoli 7.1 e 7.2. La notifica deve menzionare: il nominativo dell'*Atleta*, il paese, la disciplina sportiva e la relativa specialità, se i *controlli* sono stati eseguiti durante o fuori delle competizioni, la data del prelievo del *campione biologico* e il risultato analitico riportato dal laboratorio. Le stesse *Person*e e *Organizzazioni antidoping* devono essere costantemente aggiornate sullo stato di avanzamento e i riscontri di qualsiasi riesame o procedimento condotto in conformità con gli Articoli 7 (Gestione dei risultati), 8 (Diritto a un equo dibattimento) o 13 (Appelli) e, nei casi in cui la *squalifica* sia annullata, ai sensi dell'Articolo 10.5.1 (*Nessuna colpa o negligenza*), o ridotta, ai sensi dell'Articolo 10.5.2 (*Assenza di colpa o negligenza significativa*), le suddette persone e organizzazioni dovranno ricevere un documento scritto e motivato che illustri le ragioni dell'annullamento o della riduzione. Le organizzazioni che ricevono le informazioni possono rivelarle solo alle persone al loro interno che debbano esserne a conoscenza, fin quando l'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati non renda pubbliche dette informazioni o si sottragga alla responsabilità di renderle pubbliche, come previsto dall'Articolo 14.2.

**14.2 Divulgazione delle informazioni**

L'identità degli *Atleti* i cui *campioni biologici* hanno dato un *riscontro analitico di positività*, o degli *Atleti* e delle altre *Person*e che secondo un'*Organizzazione antidoping* hanno violato altre norme antidoping, non può essere rivelata pubblicamente dall'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati prima che venga portata a termine l'indagine amministrativa descritta negli Articoli 7.1 e 7.2. L'*Organizzazione antidoping* responsabile della gestione dei risultati deve comunicare pubblicamente la definizione della controversia legata all'antidoping non più tardi di venti giorni dopo l'accertamento in dibattimento, secondo l'Articolo 8, di una violazione del regolamento antidoping, o della rinuncia all'udienza, o della marcata ricsuazione entro i tempi previsti della denuncia di violazione del regolamento antidoping.



### **14.3 Informazioni sulla reperibilità dell'Atleta**


Gli *Atleti* che sono stati inseriti dalle rispettive Federazioni Internazionali o dalle *Organizzazioni antidoping* nazionali tra i *nominativi sottoposti ai controlli fuori delle competizioni* sono tenuti a fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla loro reperibilità. Le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping* nazionali provvedono a identificare gli *Atleti* e ad aggiornare i dati sulla reperibilità da sottoporre alla *WADA*. La *WADA* mette a disposizione queste informazioni per le altre *Organizzazioni antidoping* che possono sottoporre a *controlli l'Atleta*, ai sensi dell'Articolo 15. Tali informazioni devono essere tenute rigorosamente riservate, devono essere utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento o la conduzione dei *controlli* e devono essere distrutte una volta che non si rendano più necessarie per questi fini.

### **14.4 Rendicontazione statistica**

Le *Organizzazioni antidoping* devono pubblicare e divulgare, almeno annualmente, una relazione statistica generale delle rispettive attività di controllo antidoping, inviandone copia alla *WADA*.

### **14.5 Centro di raccolta delle informazioni sui controlli antidoping**

La *WADA* opera quale centro di raccolta delle informazioni e dei risultati relativi ai *controlli antidoping* per *Atleti di livello internazionale e nazionale* inclusi tra i *nominativi da sottoporre ai controlli dell'Organizzazione antidoping nazionale*. Per agevolare una ordinata ripartizione dei *controlli* ed evitare inutili ripetizioni da parte delle varie *Organizzazioni antidoping*, ogni *Organizzazione antidoping* deve riferire al centro di raccolta della *WADA* tutti i *controlli* effettuati durante e fuori delle competizioni su tali *Atleti*, quanto prima possibile dopo l'esecuzione dei *controlli*. La *WADA* rende accessibili le informazioni per l'*Atleta*, la Federazione Nazionale dell'*Atleta*, il Comitato Olimpico Nazionale o la Commissione Paralimpica Nazionale, l'Organizzazione Antidoping Nazionale, la Federazione Internazionale e il Comitato Internazionale Olimpico o la Commissione Paralimpica Internazionale. La *WADA* si impegna altresì a mantenere strettamente confidenziali le informazioni personali relative all'*Atleta*. La *WADA*, inoltre, pubblica con scadenza almeno annuale relazioni statistiche che sintetizzano tali informazioni.



**Art. 15**

**Definizione della responsabilità per i controlli antidoping**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di definizione delle responsabilità per i controlli antidoping sono quelle stabilite dall'Articolo 15 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 15      DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER I CONTROLLI ANTIDOPING**

[Nota: per essere efficaci, le iniziative antidoping devono coinvolgere numerose Organizzazioni antidoping che conducono programmi efficaci a livello internazionale e nazionale. Invece di limitare le responsabilità di un gruppo, assegnando la competenza esclusiva a un altro gruppo, il Codice risolve i problemi eventualmente associati alla sovrapposizione delle responsabilità istituendo, in primo luogo, un livello molto più elevato di armonizzazione complessiva e stabilendo, in secondo luogo, delle regole di sussidiarietà e cooperazione in determinati settori.]

**15.1 Esecuzione dei controlli durante gli eventi sportivi**

Il prelievo dei *campioni* biologici per i *controlli antidoping* deve avvenire sia durante gli *eventi sportivi internazionali* sia in occasione degli *eventi nazionali*. Tuttavia, una sola organizzazione deve essere responsabile per tutte le fasi dei *controlli* eseguiti durante l'*evento sportivo*. Negli *eventi sportivi internazionali*, il prelievo dei *campioni* per i *controlli antidoping* deve essere condotto e controllato dall'organizzazione internazionale che opera come organo esecutivo dell'*evento sportivo* (ad es. il CIO per i Giochi Olimpici, la Federazione Internazionale per i Campionati del mondo, e il PASO per i Giochi Pan Americani). Se l'organizzazione internazionale decide di non condurre alcun *controllo* durante l'*evento sportivo*, l'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese in cui si tiene l'*evento* può condurre e verificare i *controlli*, di concerto e con l'approvazione dell'organizzazione internazionale o della *WADA*. Negli *eventi sportivi nazionali*, il prelievo dei *campioni* per i *controlli antidoping* deve essere condotto e controllato dall'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese interessato.

[Nota: l'Organizzazione antidoping che "conduce e verifica i controlli", se lo ritiene opportuno, può sottoscrivere degli accordi con altre organizzazioni a cui delegare la responsabilità per il prelievo dei campioni o per altri aspetti dei controlli antidoping.]

**15.2 Controlli fuori delle competizioni**

I *controlli fuori delle competizioni* devono essere condotti e controllati dalle organizzazioni internazionali e nazionali. I *controlli fuori delle competizioni* possono essere condotti e diretti da: (a) la *WADA*; (b) il CIO o il Comitato Paralimpico Internazionale in connessione con i Giochi Olimpici o Paralimpici; (c) la Federazione Internazionale dell'Atleta; (d) l'*Organizzazione antidoping nazionale dell'Atleta*; o (e) l'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese in cui si trova l'*Atleta*. I *controlli fuori delle competizioni* devono essere coordinati per il tramite della *WADA* al fine di massimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei *controlli* sui singoli *Atleti*.

[Nota: i Firmatari e i governi possono autorizzare l'esecuzione di ulteriori controlli ricorrendo ad accordi bilaterali o multilaterali.]



**Art. 16**


**Controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive sono quelle definite dall'Articolo 16 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 16      CONTROLLI ANTIDOPING PER GLI ANIMALI CHE PARTECIPANO ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE**

**16.1** In qualsiasi disciplina sportiva che preveda l'impiego di animali per le competizioni, la competente Federazione Internazionale è tenuta a istituire e applicare un regolamento antidoping per i suddetti animali. Il regolamento antidoping deve comprendere una lista delle *sostanze vietate*, le procedure adatte per l'esecuzione dei *controlli* e un elenco di laboratori accreditati per le analisi dei *campioni* biologici.

**16.2** Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni al regolamento antidoping, la gestione dei risultati, l'imparzialità delle udienze, le sanzioni e gli appelli relativi agli animali impiegati nelle discipline sportive, la competente Federazione Internazionale è tenuta a istituire e attuare un regolamento che sia conforme con gli Articoli 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 e 17 del *Codice*.



**Art. 17**  
**Norma sulle prescrizioni**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di prescrizioni sono quelle definite dall'Articolo 17 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 17          NORMA SULLE PRESCRIZIONI**

Non può essere avviata alcuna azione contro un *Atleta* o altra *Persona* per una violazione di una norma antidoping contenuta nel *Codice* se tale azione non viene avviata entro otto anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

*[Nota: ciò non impedisce all'Organizzazione antidoping di considerare una precedente violazione antidoping ai fini della sanzione da comminare per una successiva violazione commessa più di otto anni dopo. In altre parole, una seconda violazione commessa dieci anni dopo la prima viene considerata una seconda violazione ai fini delle sanzioni da comminare.]*



## **PARTE SECONDA: FORMAZIONE E RICERCA**

### **Art. 18**

#### **Formazione**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di formazione sono quelle definite dall'Articolo 18 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

#### **ARTICOLO 18      FORMAZIONE**

##### **18.1    Principio fondamentale e Obiettivo primario**

Il principio fondamentale dei programmi di informazione e formazione deve essere la salvaguardia dello spirito sportivo, descritto nell'Introduzione del *Codice*, dalle minacce del doping. L'obiettivo primario deve essere l'opera di dissuasione degli *Atleti* affinché non facciano uso di *sostanze vietate e metodi proibiti*.

##### **18.2    Programma e attività**

Ogni *Organizzazione antidoping* deve elaborare, applicare e monitorare dei programmi di informazione e formazione. I programmi devono fornire ai *Partecipanti* informazioni aggiornate e accurate almeno sui seguenti argomenti:

- Sostanze e metodi inseriti nella *Lista delle sostanze e delle pratiche proibite*
- Conseguenze del doping sulla salute
- Procedure dei controlli antidoping
- Diritti e responsabilità degli *Atleti*

I programmi devono promuovere lo spirito sportivo al fine di creare un ambiente avverso al doping che influenzi positivamente il comportamento dei *Partecipanti*.

Il *personale di supporto degli Atleti* è tenuto a informare e consigliare gli *Atleti* in ordine alle politiche ed ai regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

##### **18.3    Coordinamento e cooperazione**

Tutti i *Firmatari* e i *Partecipanti* sono tenuti a collaborare tra di loro e con i governi per coordinare le rispettive iniziative nel campo dell'informazione e della formazione antidoping.



**Art. 19  
Ricerche**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità del C.O.N.I. in materia di ricerche sono quelle delineate dall'Articolo 19 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 19 RICERCHE**

**19.1 Obiettivi delle ricerche nel settore antidoping**

Le ricerche nel settore antidoping contribuiscono all'elaborazione e all'attuazione dei programmi utili per i *controlli antidoping* e alle iniziative di informazione e formazione antidoping.

**19.2 Tipi di ricerche**

Le ricerche nel settore antidoping possono comprendere, ad esempio, studi sociologici, comportamentali, giuridici ed etici, oltre ad indagini di carattere medico, analitico e psicologico.

**19.3 Coordinamento**

Attraverso la *WADA* viene incoraggiato il coordinamento delle ricerche nel settore antidoping. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, i risultati delle ricerche antidoping devono essere comunicati alla *WADA*.

**19.4 Procedure di ricerca**

Le ricerche antidoping devono rispettare le procedure etiche riconosciute a livello internazionale.

**19.5 Ricerche con sostanze vietate e metodi proibiti**

Nel corso delle ricerche deve essere evitata la somministrazione agli *Atleti* di *sostanze vietate e metodi proibiti*.

**19.6 Uso improprio dei risultati**

Devono essere adottate le misure idonee affinché i risultati delle ricerche antidoping non siano utilizzati impropriamente per ragioni di doping.



## PARTE TERZA: RUOLI E RESPONSABILITA'

[Nota: le responsabilità delineate in questa parte vanno a integrarsi alle responsabilità dei Firmatari e dei Partecipanti descritte in vari articoli del Codice.]

### Art. 20

#### Ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari sono quelle definite definito dall'Articolo 20 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

#### Articolo 20 ULTERIORI RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI FIRMATARI

##### 20.1 Ruoli e responsabilità del Comitato Internazionale Olimpico

20.1.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i Giochi Olimpici che siano conformi al *Codice*.

20.1.2 Esigere quale condizione per il riconoscimento da parte del Comitato Internazionale Olimpico, che le Federazioni Internazionali affiliate al Movimento Olimpico operino in conformità con il *Codice*.

20.1.3 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti olimpici alle organizzazioni sportive che non operino in conformità con il *Codice*.

20.1.4 Prendere le misure atte a contrastare la mancata osservanza del *Codice*, in conformità con l'Articolo 23.5.

20.1.5 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

##### 20.2 Ruoli e responsabilità del Comitato Paralimpico Internazionale

20.2.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i Giochi Paralimpici che siano conformi al *Codice*.

**20.2.2 Esigere quale condizione per il riconoscimento da parte del Comitato Paralimpico Internazionale, che i Comitati Paralimpici Nazionali affiliati al Movimento Olimpico operino in conformità con il *Codice*.**


20.2.3 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti paralimpici alle organizzazioni sportive che non operino in conformità con il *Codice*.

20.2.4 Prendere le misure atte a scoraggiare la mancata osservanza del *Codice*, in conformità con l'Articolo 23.5.

20.2.5 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

##### 20.3 Ruoli e responsabilità delle Federazioni Internazionali

20.3.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*.



20.3.2 Esigere quale condizione per l'affiliazione che le politiche, i regolamenti e i programmi delle Federazioni Nazionali siano conformi al *Codice*.

20.3.3 Esigere che gli *Atleti* e il *personale di supporto degli Atleti* di loro competenza riconoscano e siano tenuti a rispettare i regolamenti antidoping, in conformità con il *Codice*.

20.3.4 Esigere che gli *Atleti* non regolarmente iscritti alla Federazione Internazionale, o a una Federazione Nazionale affiliata, si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità, ove ciò sia espressamente richiesto dalle condizioni di idoneità stabilite dalla Federazione Internazionale o, eventualmente, dall'*Organizzazione di importanti eventi sportivi*.

[Nota: sono inclusi, ad esempio, gli *Atleti affiliati alle leghe professionisti*.]

#### **20.3.5 Controllare i programmi antidoping delle Federazioni Nazionali.**

20.3.6 Prendere le misure adeguate per contrastare la mancata osservanza del *Codice* in conformità con l'Articolo 23.5.

20.3.7 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti* in occasione degli *eventi sportivi internazionali*.

20.3.8 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate che non osservino il *Codice*.

#### **20.4 Ruoli e responsabilità dei Comitati Olimpici Nazionali e dei Comitati Paralimpici Nazionali**

20.4.1 Garantire che le proprie politiche ed i propri regolamenti siano conformi al *Codice*.

20.4.2 Esigere quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche e i regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni del *Codice*.

20.4.3 Esigere che gli *Atleti* non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano regolarmente informazioni precise e aggiornate sulla loro reperibilità, ove ciò sia espressamente richiesto durante l'anno precedente i Giochi Olimpici, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici.

20.4.4 Cooperare con le rispettive *Organizzazioni antidoping* nazionali.

20.4.5 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della *squalifica*, agli *Atleti* o al *personale di supporto degli Atleti* che hanno violato il regolamento antidoping.

20.4.6 Trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il *Codice*.


#### **20.5 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni antidoping nazionali**

20.5.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*.

20.5.2 Cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre *Organizzazioni antidoping*.

20.5.3 Incoraggiare l'esecuzione di *controlli* reciproci tra *Organizzazione antidoping* nazionali

20.5.4 Promuovere le ricerche antidoping



**20.6 Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi**

20.6.1 Adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri *eventi* sportivi che siano conformi al *Codice*.

20.6.2 Prendere le misure opportune per contrastare la mancata osservanza del *Codice* in conformità con l'Articolo 23.5.

20.6.3 Autorizzare e facilitare il *Programma Osservatori Indipendenti*.

**20.7 Ruoli e responsabilità della WADA**

20.7.1 Adottare e attuare politiche e procedure che siano conformi al *Codice*.

20.7.2 Controllare l'elaborazione dei *riscontri analitici di positività*.

20.7.3 Approvare gli *Standard internazionali* da applicare nella fase di attuazione del *Codice*.


20.7.4 Accreditare i laboratori incaricati di condurre le analisi dei *campioni* biologici o approvare altri laboratori che eseguano le stesse operazioni.

20.7.5 Elaborare e approvare i modelli di migliore pratica.

20.7.6 Promuovere, condurre, commissionare, finanziare e coordinare la ricerca antidoping.

20.7.7 Condurre efficacemente un *Programma Osservatori Indipendenti*.

20.7.8 Condurre i *controlli antidoping* in conformità con le disposizioni delle altre *Organizzazioni antidoping*.



**Art. 21**

**Ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti sono quelle definite dall'Articolo 21 del Codice. osservanze
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 21           RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI**

**21.1       Ruoli e responsabilità degli Atleti**

21.1.1 Essere a conoscenza e attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

21.1.2 Essere disponibili per il prelievo dei *campioni biologici*.

**21.1.3 Assumersi tutte le responsabilità, ai fini del regolamento antidoping, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano.**


21.1.4 Informare il personale medico dell'obbligo di non usare *sostanze vietate e metodi proibiti* e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*.

**21.2       Ruoli e responsabilità del personale di supporto degli Atleti**

21.2.1 Essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti antidoping adottati conformemente al *Codice* e applicabili al personale e agli *Atleti* di loro competenza.

21.2.2 Cooperare con il programma di *controlli per gli Atleti*.

21.2.3 Usare la loro influenza sui valori e i comportamenti degli *Atleti* per rafforzare gli atteggiamenti contro il doping.



**Art. 22**  
**Coinvolgimento dei governi**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di coinvolgimento dei governi sono quelle definite dall'Articolo 22 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 22 COINVOLGIMENTO DEI GOVERNI**

L'impegno di ogni governo nel promuovere l'osservanza del *Codice* viene manifestato con la firma di una Dichiarazione, in occasione o prima del giorno inaugurale dei Giochi Olimpici di Atene, cui farà seguito un processo che porti alla sottoscrizione di una convenzione o di un altro obbligo formale da porre in atto nel contesto costituzionale e amministrativo ritenuto idoneo da ciascun governo, in occasione o prima del giorno inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Torino.

[Nota: gran parte dei governi non possono essere parti in causa, né essere vincolati in alcun modo, in strumenti a carattere privatistico e non governativo come il Codice. Per tale ragione, non si chiede ai governi di essere Firmatari del Codice. Tuttavia, l'impegno a combattere il doping attraverso un programma coordinato e armonizzato rispecchiato nel Codice deve rappresentare uno sforzo comune del movimento sportivo e delle autorità governative. Un esempio di obbligo formale è la convenzione citata nel Comunicato finale dell'UNESCO relativo alla Tavola rotonda dei Ministri e degli alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello sport, tenutasi a Parigi il 9/10 gennaio 2003.]

L'auspicio dei *Firmatari* è che la Dichiarazione, la convenzione o gli altri obblighi formali riflettano i seguenti punti essenziali:

- 22.1** I governi si impegnano a prendere delle misure concrete contro il doping almeno nelle seguenti aree:
- Supporto dei programmi antidoping nazionali
  - Disponibilità delle *sostanze vietate e metodi proibiti*
  - Agevolare le operazioni della *WADA* nella conduzione dei *controlli antidoping fuori delle competizioni*
  - Il problema degli integratori alimentari contenenti *sostanze vietate* occulte
  - Trattenere per intero o in parte i finanziamenti per le organizzazioni sportive o i *Partecipanti* che non osservino il *Codice* o i vigenti regolamenti antidoping adottati in conformità con il *Codice*
- 22.2** Tutte le altre iniziative governative relative all'anti-doping devono essere in sintonia con il *Codice*.
- 22.3** La *WADA* di concerto con i governi competenti si impegna a garantire l'osservanza degli impegni sottoscritti in virtù della convenzione o di qualsiasi altra obbligazione.



## PARTE QUARTA: ADOZIONE, OSSERVANZA, MODIFICA E INTERPRETAZIONE

### Art. 23

#### Adozione, osservanza e modifica

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di adozione, osservanza e modifica del Codice sono quelle definite dall'Articolo 23 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

#### ARTICOLO 23 ADOZIONE, OSSERVANZA E MODIFICA

##### 23.1 Adozione del Codice

23.1.1 Il *Codice* viene adottato dai seguenti enti *Firmatari*: WADA, Comitato Internazionale Olimpico, Federazioni Internazionali, Comitato Paralimpico Internazionale, *Comitati Olimpici Nazionali*, Comitati Paralimpici Nazionali, *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* e *Organizzazioni antidoping nazionali*. Il Codice viene adottato da questi enti con la sottoscrizione di una dichiarazione di adozione successiva all'approvazione da parte dei rispettivi organi di governo.

[Nota: i singoli Firmatari sottoscrivono copie identiche della stessa dichiarazione di adozione e la trasmettono alla WADA. L'atto di adozione deve essere autorizzato dagli organi competenti di ogni organizzazione. Ad esempio, nel caso di una Federazione Internazionale dall'Assemblea e nel caso della WADA dal proprio Consiglio.]

23.1.2 Su invito della WADA, il *Codice* può essere adottato anche da altre organizzazioni sportive che non siano controllate da un *Firmatario*.

[Nota: sarà incoraggiata l'adozione del Codice da parte delle leghe professionisti che non ricadono sotto la giurisdizione di alcun governo o Federazione Internazionale.]

23.1.3 La WADA provvederà a pubblicare un elenco di tutte le adozioni del *Codice*.

##### 23.2 Attuazione del Codice

23.2.1 I *Firmatari* si impegnano a dare attuazione alle vigenti disposizioni del *Codice* con politiche, statuti, norme e regolamenti conformi alle rispettive autorità e sfere di competenza.


23.2.2 Nell'attuazione del *Codice*, i *Firmatari* sono incoraggiati ad usare i modelli di migliore pratica raccomandati dalla WADA.

##### 23.3 Termine ultimo per l'adozione e l'attuazione

23.3.1 I *Firmatari* si impegnano ad adottare e attuare il *Codice* entro e non oltre il primo giorno dei Giochi Olimpici di Atene.

23.3.2 Il *Codice* può essere adottato dopo la succitata scadenza; tuttavia, i *Firmatari* non saranno ritenuti pienamente conformi al *Codice* fin quando non avranno adottato il *Codice* stesso (sempre che detta adozione non venga revocata).

##### 23.4 Controlli sull'osservanza del Codice



23.4.1 La *WADA*, o altro organo prescelto dalla *WADA*, si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni contenute nel *Codice*.

23.4.2 Per agevolare le procedure di controllo, ad anni alterni ogni *Firmatario* riferisce alla *WADA* in merito all'osservanza del *Codice*, impegnandosi a motivare gli eventuali casi di mancata osservanza.

23.4.3 La *WADA* può tenere conto delle ragioni fornite a sostegno della mancata osservanza e, in casi straordinari, può rivolgersi al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Paralimpico Internazionale, alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* affinché non sanzionino provvisoriamente la mancata osservanza.

[Nota: la *WADA* è consapevole che i *Firmatari* e i governi si caratterizzano per le notevoli differenze in termini di esperienza antidoping, risorse e contesto giuridico entro cui conducono le attività antidoping. La *WADA* quindi terrà conto di tali differenze nel valutare se un'organizzazione si attiene o meno al *Codice*.]

23.4.4 La *WADA*, dopo consultazioni con l'organizzazione interessata, provvede a recapitare le relazioni sull'osservanza del *Codice* al Comitato Internazionale Olimpico, al Comitato Paralimpico Internazionale, alle Federazioni Internazionali e alle *Organizzazioni di importanti eventi sportivi*. Tali relazioni saranno rese pubbliche.

### **23.5 Sanzioni per la mancata osservanza del codice**

23.5.1 La mancata osservanza del *Codice* da parte del governo o del *Comitato Olimpico Nazionale* di un paese può comportare l'applicazione di sanzioni riguardanti i Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici, i Campionati mondiali o le *Organizzazioni di importanti eventi sportivi*, in base alle determinazioni dei competenti organi esecutivi. Il *Comitato Olimpico Nazionale* o il governo possono interporre appello contro dette sanzioni davanti al TAS, in conformità con l'Articolo 13.4.

### **23.6 Modifica del Codice**

23.6.1 La *WADA* provvede altresì a supervisionare le integrazioni e i miglioramenti apportati al *Codice*. Gli *Atleti*, i *Firmatari* e i governi sono invitati a partecipare a tale processo.

23.6.2 La *WADA* si impegna ad avviare gli emendamenti proposti al *Codice* e ad assicurare un processo consultivo al fine di accogliere e replicare alle raccomandazioni, agevolando l'esame e la risposta degli *Atleti*, dei *Firmatari* e dei governi agli emendamenti raccomandati.

23.6.3 Gli emendamenti al *Codice*, dopo le opportune consultazioni, devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio della *WADA*, che includa la maggioranza dei voti espressi dai membri del settore pubblico e del Movimento Olimpico. Gli emendamenti entrano in vigore, salvo diversa deliberazione, tre mesi dopo l'approvazione.

23.6.4 I *Firmatari* si impegnano ad attuare gli emendamenti al *Codice* entro un anno dall'approvazione da parte del Consiglio della *WADA*.

### **23.7 Revoca dell'adozione del Codice**

23.7.1 I *Firmatari* possono revocare l'adozione del *Codice* notificando per iscritto alla *WADA* la loro intenzione, con preavviso di sei mesi.



**Art. 24**  
**Interpretazione del Codice**

1. Per le Norme sportive antidoping italiane le responsabilità e le osservanze del C.O.N.I. NADO in materia di interpretazione del Codice sono quelle definite dall'Articolo 24 del Codice.
2. E' fatto obbligo alle F.S.N. ed alle D.S.A. osservare il presente articolo e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli *Atleti*, al *Personale di supporto degli Atleti* ed alle *Società sportive*.

**ARTICOLO 24      INTERPRETAZIONE DEL CODICE**

**24.1** Il testo ufficiale del *Codice* viene conservato dalla *WADA* e deve essere pubblicato in inglese e francese. Qualora insorgano controversie in ordine alle versioni inglese e francese, farà testo la versione inglese.

**24.2** Le note a commento delle varie disposizioni del *Codice* sono inserite per agevolare la comprensione e l'interpretazione del *Codice*.

**24.3** Il Codice deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non alla luce delle vigenti leggi e norme dei *Firmatari* o dei governi.


**24.4** Le intestazioni delle varie Parti e degli Articoli del *Codice* sono utilizzate esclusivamente per ragioni di comodità e non vanno considerate come parte sostanziale del *Codice*, né come mezzo per interpretare il linguaggio delle disposizioni cui fanno riferimento.

**24.5** Il *Codice* non può essere applicato retroattivamente a vertenze pendenti prima della data in cui il *Codice* viene adottato da un *Firmatario* e recepito nel rispettivo regolamento.

*[Nota: ad esempio, un comportamento ritenuto una violazione del regolamento antidoping secondo il Codice, ma non secondo il regolamento pre-Codice di una Federazione Internazionale, non viene considerato una violazione finché non viene emendato il regolamento della Federazione Internazionale.*

*Le violazioni del regolamento antidoping pre-Codice continuano ad essere considerate come "prime violazioni" o "seconde violazioni" per stabilire le sanzioni in base all'Articolo 10 ai fini delle successive violazioni post-Codice.]*

**24.6** Le definizioni contenute in APPENDICE I devono essere considerate parte integrante del Codice.



## **APPENDICE: DEFINIZIONI**

Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante del *Regolamento dell'attività antidoping*.

*Assenza di colpa o negligenze significativa*: attestazione dell'*Atleta* in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del *Regolamento antidoping*.

*Atleta*: qualsiasi *Persona* che, per quanto attiene ai *controlli antidoping*, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole *Organizzazioni antidoping nazionali*) o qualsiasi altra *Persona* che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'*Organizzazione antidoping nazionale* della *Persona* interessata. Per quanto attiene alle iniziative di informazione e formazione antidoping, viene considerato *Atleta* qualsiasi *Persona* che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un *Firmatario*, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il *Codice*.

[Nota: questa definizione chiarisce che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono tenuti a rispettare le norme antidoping del Codice, mentre l'esatta definizione di sport a livello internazionale e nazionale deve essere delineata rispettivamente nei regolamenti antidoping delle Federazioni Internazionali e delle Organizzazioni antidoping nazionali. A livello nazionale, i regolamenti antidoping adottati conformemente al Codice devono essere applicabili almeno a tutti gli Atleti delle squadre nazionali e a tutte le persone qualificate a competere in qualsiasi campionato nazionale di qualsiasi sport. La definizione inoltre consente a ogni Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di allargare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti nazionali anche gli Atleti a livelli agonistici inferiori. Gli Atleti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping.]


*Atleti di livello internazionale*: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i *nominativi registrati per i test* di una Federazione Internazionale.

*Campione biologico*: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei *controlli antidoping*.

*Codice*: il *Codice mondiale antidoping*.

*Comitato Olimpico Nazionale*: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine *Comitato Olimpico Nazionale* si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

*Competizione*: una corsa, una partita, un incontro o una gara di Atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di Atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la



distinzione tra una *competizione* e un *evento sportivo* viene fissata nel regolamento della competente Federazione Internazionale.

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'art. 14.

Durante le competizioni: al fine di differenziare i *test* condotti *durante le competizioni* da quelli condotti *fuori delle competizioni*, salvo diversa indicazione del regolamento della Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping*, i *test durante le competizioni* sono costituiti da *test* eseguiti sugli *Atleti* in relazione a una determinata *competizione*.

[Nota: la distinzione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" è importante perché soltanto i test "durante le competizioni" sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'Atleta durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell'urina dell'Atleta il giorno prima o dopo della competizione.]

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei *campioni*, la gestione dei *campioni* e il trasporto dei *campioni* al laboratorio.

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

Evento internazionale: un *evento* sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'*Organizzazione di un evento importante* o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

Evento sportivo: una serie di *competizioni* individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il *Codice* e si sono impegnati ad osservare il *Codice*: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paraolimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di importanti eventi*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la *WADA*.



Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): Dirigente qualificato e autorizzato dal C.O.N.I. ad assumere le responsabilità della gestione in loco della sessione per il prelievo dei campioni, nel rispetto degli Standard Internazionali per i controlli (preparativi; svolgimento della sessione; sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo; trasporto dei campioni e della documentazione). Il DCO è responsabile del trasporto dei campioni – portati direttamente ovvero per il tramite di un corriere - al Laboratorio antidoping accreditato WADA, nel rispetto della normativa WADA. Gli Ispettori Medici iscritti all'Albo deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. assumono la qualifica di DCO a norma dell'art. 10 del Regolamento.

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

Invalidazione: vedi *Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping*.

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le *sostanze vietate* e i *metodi proibiti*.

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.

Minore: qualsiasi *Persona* fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'*Atleta* di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato *sostanze vietate* o *metodi proibiti*.

Nominativi registrati per i test: elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle *Organizzazioni antidoping nazionali*, che devono essere sottoposti a *test durante e fuori competizione* nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

[Nota: ogni Federazione Internazionale deve definire chiaramente i criteri specifici per l'inserimento degli Atleti tra i nominativi registrati per i test. Ad esempio, i criteri potrebbero essere una determinata posizione in classifica mondiale, un determinato tempo, l'appartenenza a una squadra nazionale, ecc.]



Organizzazione antidoping: un *Firmatario* che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di *controllo antidoping*. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di importanti eventi sportivi* che conducano *test* in occasione di tali *eventi*, la *WADA*, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di *campioni*, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il *Comitato Olimpico Nazionale* o un suo designato.

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di *Comitati Olimpici Nazionali* e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di *eventi internazionali* continentali, regionali o di altro genere.

Partecipante: qualsiasi *Atleta* o *Personale di supporto degli Atleti*.


Persona: *Persona* fisica, organizzazione o altro ente.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli *Atleti*, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la *Persona* ha il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/metodo proibito* è stata rinvenuta), purché, qualora la *Persona* non abbia il controllo esclusivo sulla *sostanza/metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza/pratica vietata* è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la *Persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza/metodo proibito* e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul *possesso* se, prima che la *Persona* riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la *Persona* stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il *possesso* e di aver rinunciato al suddetto *possesso*.

[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile dell'Atleta costituiscono una violazione, salvo l'Atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che, anche se l'Atleta non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi e intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti nell'armadietto delle medicine dell'abitazione dell'Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del C.O.N.Luge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi* e riferisce in merito. Se la *WADA* sta conducendo dei *test durante le competizioni di*



un determinato *evento sportivo*, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei *test* che rileva in un *campione biologico* la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un *metodo proibito*.

Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un *Atleta* o da un'altra *Persona*, sanzionabile nel modo seguente: (a) Invalidazione: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) Squalifica: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) Sospensione cautelare: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento.

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del *campione biologico*.

Sospensione cautelare: vedi *Sanzioni*.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella *Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*.


Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della *competizione*.

Squalifica: vedi *Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping*.

Standard internazionale: standard adottato dalla *WADA* a supporto del *Codice*. L'osservanza di uno *Standard internazionale* (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo *Standard internazionale* sono state eseguite correttamente.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al *tentativo* di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel *tentativo* stesso.

Test mirati: procedura di selezione degli *Atleti* per l'esecuzione di *test*: *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i *test* in un determinato momento.



Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una *sostanza vietata o un metodo proibito* a un *Atleta* sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o *persone* diverse dal *personale di supporto dell'Atleta*) di una *sostanza vietata* per fini terapeutici legittimi.

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'*Atleta* la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una *sostanza vietata o di un metodo proibito*.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

*Sul sito WADA ([www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nelle presenti Norme Sportive Antidoping- necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.*

§§§§§§§§§§§§§§§§

